

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 75/2023: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025. C. 1239 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	9
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	37
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative 1.023, 3.14, 4.16, 8.05, 9.6, 11.2, 14.16, 15.07, 16.1, 20.47, 27.3, 28.66, 28.67, 28.055, 29.11, 30.3, 33.5, 34.4 e 34.5 dei relatori e 13.08 della relatrice per la XI Commissione e relativi subemendamenti</i>)	49

SEDE REFERENTE:

DL 75/2023: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025. C. 1239 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	18
ALLEGATO 3 (<i>Proposte di nuova formulazione</i>)	62
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	36

SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 luglio 2023. — Presidenza del presidente della I Commissione, Nazario PAGANO, indi del presidente della XI Commissione Walter RIZZETTO. — Intervengono la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 75/2023: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.

C. 1239 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 11 luglio 2023.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte preliminarmente che gli emendamenti Comaroli 8.01, Zaratti 24.5 e Carrà 28.012 sono stati ritirati e che l'onorevole Minardo ha sottoscritto l'emendamento Calderone 2.10. Comunica inoltre che sono stati presentati subemendamenti all'emendamento 30.3 dei relatori (*vedi allegato 2*), che non sono stati presentati subemendamenti all'emendamento 27.2 del Governo e che i relatori hanno presentato le proposte emendative 1.023, 8.05, 9.6, 13.08, 28.66, 28.055 e 34.4, rispetto alle quali è stato fissato alle 11 della giornata odierna il termine per la presentazione di subemendamenti, che sono stati quindi presentati (*vedi allegato 2*).

Inoltre, dà conto delle sostituzioni e, a seguito della richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, e

non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda poi che la seduta di ieri è stata rinviata dopo l'approvazione della nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo Iezzi 12.03 e che dunque la seduta odierna riprende con l'esame dell'emendamento Roscani 13.4, sul quale Governo e relatori hanno formulato un invito al ritiro. Dà conto del ritiro dell'emendamento Roscani 13.4, dell'accantonamento dell'emendamento Patriarca 13.10 e del ritiro dell'articolo aggiuntivo Schifone 13.01. Inoltre, verificata l'assenza dei presentatori dell'articolo aggiuntivo Cesa 13.02, si intende che vi abbiano rinunciato; comunica altresì il ritiro dell'articolo aggiuntivo De Bertoldi 13.03.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Dori 13.06 e Giuliano 13.04.

Nazario PAGANO, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Caramanna 13.07, nonché, in attesa dell'espressione dei pareri, dell'articolo aggiuntivo 13.08 della relatrice per la XI Commissione e dei relativi subemendamenti.

Valentina BARZOTTI (M5S) illustra l'emendamento Giuliano 14.4 volto a potenziare l'organico del Corpo di polizia penitenziaria, sottolineando come gli emendamenti proposti dall'onorevole Giuliano siano tutti volti ad affrontare l'attuale crisi degli istituti penitenziari attraverso un incremento degli organici. Ricordando una recente rivolta interna al carcere di Vigevano, nel corso della quale agenti di polizia penitenziaria sono stati feriti, invita il Governo e i relatori a rivedere il proprio parere o almeno ad accantonare l'emendamento dando così un segnale di vicinanza agli operatori delle carceri che operano sottorganico.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO propone alla Commissione l'accantonamento dell'emendamento Giuliano 14.4, in vista di una sua possibile riformulazione. Preannuncia che non sarà possibile, per ragioni di copertura finanziaria, confer-

mare l'incremento di 1.300 unità di personale previsto dall'emendamento, ma sottolinea l'interesse del Governo per l'ampliamento degli organici della Polizia penitenziaria.

Nazario PAGANO, *presidente*, concordando sull'importanza del tema, che ritiene stia a cuore a tutti i parlamentari, dispone l'accantonamento dell'emendamento Giuliano 14.4.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) chiede di sottoscrivere, a nome di tutti i parlamentari del gruppo del Partito Democratico delle due commissioni l'emendamento Giuliano 14.4.

Nazario PAGANO, *presidente*, come richiesto da relatori e Governo e concordi le Commissioni, dispone l'accantonamento dell'emendamento Nevi 14.12.

Le Commissioni respingono l'emendamento Gianassi 14.13.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) interviene sull'articolo aggiuntivo Gianassi 15.05 sul quale chiede al Governo un supplemento di riflessione. Evidenzia che la disposizione è volta a stabilizzare con contratti a tempo indeterminato il personale reclutato con il profilo di addetto all'ufficio del processo, che sta svolgendo un ruolo determinante per conseguire gli obiettivi di riduzione dell'arretrato civile e penale previsti dal PNRR.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO conferma l'invito al ritiro dell'articolo aggiuntivo, motivandolo con il parere contrario espresso dal Ministero della giustizia.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) fa presente che i lavori delle Commissioni sono destinati a procedere anche nella serata e invita dunque all'accantonamento di questa proposta emendativa, avendo a disposizione tempo per riformularla.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) chiede la cortesia di accantonare l'articolo aggiun-

tivo almeno per consentire al primo firmatario, onorevole Gianassi, attualmente impegnato nei lavori della Commissione Giustizia, di venirlo a spiegare alle Commissioni.

Nazario PAGANO, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Gianassi 15.05.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'articolo aggiuntivo Varchi 16.01 (*vedi allegato 1*) e l'emendamento Ravetto 18.1 (*vedi allegato 1*).

Nazario PAGANO, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo 18.03 del Governo, e dei relativi subemendamenti, sui quali non sono stati ancora espressi i pareri.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zaratti 19.2.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE) dichiara di accettare la riformulazione del suo emendamento 19.3.

Le Commissioni approvano l'emendamento Paolo Emilio Russo 19.3, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Nazario PAGANO, *presidente*, dispone l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Ilaria Fontana 19.01, Scotto 19.010 e Mari 19.011 nonché dell'articolo aggiuntivo Lampis 19.02.

Le Commissioni approvano gli identici articoli aggiuntivi Cangiano 19.08 e Battistoni 19.09 (*vedi allegato 1*).

Nazario PAGANO, *presidente*, passando all'esame dell'articolo aggiuntivo 19.012 del Governo, ricorda che il subemendamento Bof 0.19.012.4 è irricevibile.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo 19.012 del Governo (*vedi allegato 1*).

Arturo SCOTTO (PD-IDP) illustra l'emendamento Manzi 20.1 rispetto al quale dichiara di non comprendere il parere contrario della maggioranza. Evidenzia che si tratta di effettuare delle stabilizzazioni di personale del settore università e ricerca, non particolarmente onerose dal punto di vista della spesa. Invitando il Governo ad accantonare l'emendamento, anche in vista di una sua riformulazione, si dichiara disponibile a ritirare le sottoscrizioni dei parlamentari del partito democratico, così da renderlo eventualmente un emendamento proposto dalla maggioranza, pur di veder affrontato il tema.

Nazario PAGANO, *presidente*, concordi i relatori e la Sottosegretaria Siracusano, dispone l'accantonamento dell'emendamento Manzi 20.1.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Boschi 20.3, 20.4 e 20.5.

Nazario PAGANO, *presidente*, comunica il ritiro dell'emendamento Urzì 20.6.

Le Commissioni respingono l'emendamento Boschi 20.10.

Nazario PAGANO, *presidente*, comunica il ritiro degli identici emendamenti Paolo Emilio Russo 20.15 e Iezzi 20.20 e dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Sasso 20.7, Rampelli 20.8, Lupi 20.16 e Dalla Chiesa 20.17, oltre che dell'emendamento Lupi 20.27.

Le Commissioni respingono l'emendamento Mari 20.29.

Francesco MARI (AVS) chiede di sottoscrivere l'emendamento Congedo 20.28 che riguarda l'annosa questione dei docenti AFAM, per i quali si chiede una qualche forma di stabilizzazione, e invita il Governo a considerare un parere diverso.

Alessandro URZÌ (FDI) comunica che gli onorevoli Congedo e Cangiano, originari sottoscrittori dell'emendamento 20.28 ave-

vano intenzione di ritirarlo accogliendo l'invito del Governo, ritenendo che la conversione di questo decreto-legge non sia la sede più adeguata per affrontare questo tema. Invita l'onorevole Mari a ritirare anch'egli la sottoscrizione.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO afferma che il Governo ha ben presente il tema dei docenti AFAM, ma che al momento non può essere affrontato con l'emendamento proposto dai parlamentari di maggioranza e ora fatto proprio da un parlamentare dell'opposizione; in merito risulta infatti un parere contrario del Ministero dell'economia. Suggerisce ai parlamentari di valutare la trasformazione dell'emendamento in un ordine del giorno condiviso, che potrebbe essere accolto dal Governo.

Francesco MARI (AVS) ritira la sottoscrizione, conseguentemente ritirando l'emendamento 20.28, in vista della presentazione di un ordine del giorno.

Nazario PAGANO, *presidente*, comunica il ritiro degli identici emendamenti Loizzo 20.30 e Mollicone 20.31.

Valentina BARZOTTI (M5S) interviene sull'emendamento Amato 20.33, identico all'emendamento Mari 20.32, volto a sostenere l'attuazione dei target del PNRR relativi alla riduzione dei divari territoriali e alla lotta alla dispersione scolastica, attraverso il potenziamento degli organici delle scuole, che ricorda essere un essenziale presidio di legalità soprattutto nelle aree più disagiate del Paese. Chiede conseguentemente alla maggioranza un supplemento di riflessione su questo emendamento.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) chiede di sottoscrivere a nome del gruppo del Partito democratico entrambi gli emendamenti Mari 20.32 e Amato 20.33, che ritiene tocchino un tema che dà senso al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Sottolinea infatti come il cuore del PNRR sia la riduzione dei divari socioeconomici del nostro Paese e come per farlo sia essenziale partire dalla

scuola. Propone una operazione analoga a quella fatta in Francia con la previsione di zone educative prioritarie, potenziando gli organici delle scuole per combattere la dispersione scolastica.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO fa presente che pur ritenendo la finalità degli emendamenti nobile, non sia possibile vincolare risorse del PNRR per queste finalità ed evidenzia che su questi emendamenti c'è una indicazione contraria del Ministero della coesione; conferma dunque l'invito al ritiro degli emendamenti Mari 20.32 e Amato 20.33.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Mari 20.32 e Amato 20.33.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Latini 20.34 e Amorese 20.35 sono stati ritirati dai presentatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Orfini 28.36 e Boschi 28.38.

Antonio D'ALESSIO (A-IV-RE) chiede di accantonare l'emendamento Faraone 20.39 ai fini di un supplemento di istruttoria, sottolineando che l'intervento è volto a riconoscere un punteggio ulteriore in ragione del conseguimento del titolo di specializzazione per le supplenze per i posti di sostegno.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO ritiene che la richiesta dell'onorevole D'Alessio possa essere accolta.

Nazario PAGANO, *presidente*, concordi i relatori, dispone l'accantonamento dell'emendamento Faraone 20.39. Accogliendo la richiesta avanzata dai relatori in sede di espressione dei pareri, dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento D'Attis 20.45.

Alessandro URZÌ (FDI) chiede di sottoscrivere l'emendamento Gebhard 20.46.

Le Commissioni approvano l'emendamento Gebhard 20.46 (*vedi allegato 1*).

Valentina BARZOTTI (M5S) fa presente che l'articolo aggiuntivo Torto 20.03, di cui è cofirmataria, interviene analogamente ad una proposta emendativa già esaminata in materia di personale docente delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica. Dichiarandosi certa, sulla base del dibattito precedente, che la maggioranza è consapevole del problema enorme della categoria, ne chiede l'accantonamento per consentire un supplemento di istruttoria che conduca alla sua riformulazione o all'individuazione di una diversa soluzione per la questione posta.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO fa presente che in questo caso la richiesta di accantonamento è difficilmente accoglibile, dal momento sull'articolo aggiuntivo Torto 20.03 si registra la contrarietà di varie amministrazioni.

Valentina BARZOTTI (M5S), in considerazione dell'apertura manifestata dal Governo sul tema nel corso del dibattito precedente, ritiene che sarebbe sensato accantonare l'articolo aggiuntivo al fine di tentare di condurre una battaglia comune. Chiede quindi uno sforzo ulteriore da parte della maggioranza e del Governo.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO si rimette alla valutazione dei relatori.

Edoardo ZIELLO (LEGA), *relatore per la I Commissione*, ritiene che la richiesta di accantonamento possa essere accolta.

Nazario PAGANO, *presidente*, dispone quindi l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Orfini 20.01, Mari 20.02 e Torto 20.03. Accogliendo la richiesta avanzata dai relatori in sede di espressione dei pareri, dispone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Amato 20.05 e Lupi 20.09 nonché degli identici emendamenti Sasso 21.1 e Cangiano 21.2.

Le Commissioni respingono l'emendamento Boschi 21.3.

Nazario PAGANO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Tassinari 21.6; s'intende che vi abbia rinunciato.

Federico GIANASSI (PD-IDP) tiene in maniera particolare all'emendamento a sua prima firma 22.4, confidando nel suo accoglimento da parte della maggioranza e del Governo, anche alla luce del dibattito in materia di contrasto alle organizzazioni mafiose sviluppatosi nelle ultime settimane in ragione da un lato della commemorazione per la strage di Via d'Amelio e dall'altro delle dichiarazioni del Ministro Nordio sul concorso esterno in associazione mafiosa. Ritiene quindi che via sia una piena e unanime disponibilità a compiere ulteriori sforzi in materia di contrasto alla mafia, sottolineando che il suo emendamento è volto a dare concretezza alle dichiarazioni rilasciate e ad incrementare di 10 milioni di euro le risorse in favore della Direzione investigativa antimafia. Auspica quindi una modifica del parere espresso, per consentire l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 22.4 ed il miglioramento del testo in esame.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO dichiara di non poter accedere alla richiesta dell'onorevole Gianassi, trattandosi di un emendamento particolarmente oneroso.

Le Commissioni respingono l'emendamento Gianassi 22.4.

Alessandro URZÌ (FDI) ritira l'emendamento a sua firma 22.5.

Nazario PAGANO, *presidente*, chiede ai presentatori se accolgano la proposta di riformulazione avanzata dai relatori sugli identici articoli aggiuntivi Fornaro 22.01 e Zinzi 22.02.

Federico FORNARO (PD-IDP), pur accettando la proposta di riformulazione avanzata dai relatori, affinché resti agli atti dei

lavori delle Commissioni riunite, fa presente che l'obiettivo dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 22.01 era quello di intervenire specificamente sul personale dell'ex carriera direttiva di ragioneria. Nel sottolineare al contrario la genericità della riformulazione proposta, si augura che vi sia comunque spazio per fornire risposta alla questione specifica posta dal suo articolo aggiuntivo. Pertanto pur non essendo completamente soddisfatto, ribadisce di accettare la proposta di riformulazione.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che anche i presentatori dell'articolo aggiuntivo Zinzi 22.02 accettano la proposta di riformulazione avanzata dai relatori.

Le Commissioni approvano gli identici articoli aggiuntivi Fornaro 22.01 e Zinzi 22.02, come riformulati (*vedi allegato 1*).

Walter RIZZETTO, *presidente*, accogliendo la richiesta avanzata dai relatori in sede di espressione dei pareri, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Giaccone 22.03.

Pasqualino PENZA (M5S) chiede un supplemento di riflessione sull'emendamento a sua prima firma 23.1 che, al fine di garantire l'uniformità delle procedure relative al pensionamento del personale della Polizia di Stato e di evitare le attuali differenze interpretative da parte delle diverse questure, intende costituire un polo unico INPS. Sottolinea che tale esigenza è stata evidenziata dagli stessi poliziotti attraverso le associazioni di categoria.

Valentina BARZOTTI (M5S), associandosi alle considerazioni del collega Penza, insiste in maniera accorata per l'accantonamento dell'emendamento 23.1 che considera molto importante.

Walter RIZZETTO, *presidente*, prende atto che Governo e relatori non sono intenzionati a modificare il parere espresso.

Le Commissioni respingono l'emendamento Penza 23.1.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che i presentatori ritirano gli emendamenti Caparvi 24.3 e Zaratti 24.5.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Scotto 24.6, Mari 24.7 e Alfonso Colucci 24.8.

Matteo MAURI (PD-IDP) confessa, dopo averne letto il contenuto, di aver pensato che l'emendamento 24.10 fosse stato presentato da un esponente dell'opposizione piuttosto che dai colleghi Foti e Urzì. Fa presente infatti che tale emendamento, in linea con considerazioni svolte in più occasioni dal Partito democratico, determina un allargamento delle possibilità di entrare in Italia in maniera legale. Rileva quindi le incongruenze del dibattito politico interno alla maggioranza che, da un lato, con il cosiddetto decreto Cutro stringe le maglie per gli arrivi nel nostro Paese e fa la faccia feroce nei confronti dei migranti, paventando invasioni e sostituzione etnica, e dall'altro, in maniera incoerente ma a suo parere giusta adotta un decreto flussi prevedendo 450.000 ingressi in tre anni e incrementando di 40.000 unità le quote previste per il 2022. Evidenziando quindi che l'emendamento Foti 24.10 interviene ad incrementare l'immigrazione legale, come da sempre sostenuto dall'opposizione, fa presente che il Partito democratico non può dirsi contrario. Aggiungendo che se c'è una legge che ha favorito l'irregolarità si tratta della cosiddetta Bossi-Fini, che ha costretto a sanare le situazioni con sanatorie o decreti flussi, suggerisce ai presentatori dell'emendamento di dimostrarsi più coerenti, espungendo dal testo la locuzione «operanti nei Paesi extracomunitari». A tal fine, nel garantire il proprio voto favorevole, chiede che l'emendamento Foti 24.10 venga accantonato affinché possa essere valutata la proposta di modifica avanzata.

Valentina BARZOTTI (M5S) preannuncia l'astensione del Movimento 5 Stelle sull'emendamento Foti 24.10, ritenendo che il mercato del lavoro italiano meriti una riflessione più ampia, che contempli anche la questione dell'ingresso di lavoratori stra-

nieri. A suo parere con l'emendamento in questione, che di fatto consente l'ingresso al di fuori delle quote, la maggioranza sta sconfessando la legge Bossi-Fini.

Maria Elena BOSCHI (A-IV-RE) dichiara di sentirsi completamente rappresentata dalle considerazioni del collega Mauri, associandosi pertanto a nome del suo gruppo alla richiesta di modifica del testo dell'emendamento Foti 24.10, che nella sua attuale formulazione sembrerebbe di portata circoscritta, tanto da far venire il dubbio che sia destinato a sanare singoli specifici casi. Nel condividere comunque l'intento di ampliare la possibilità di ingresso in Italia per motivi di lavoro, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Aboubakar SOUMAHORO (MISTO) rileva che l'emendamento Foti 24.10 va nella direzione di affrontare in maniera pragmatica il tema del processo migratorio, non tenendo tuttavia conto della complessità dell'argomento e dell'attuale architettura normativa che poggia sostanzialmente sulla legge Bossi-Fini. Nel rilevare che con la soluzione adottata si ignorano molti settori, quali quelli del lavoro domestico della cura della persona dell'agricoltura senza contare la questione dei *riders*, esprime la convinzione che per affrontare il problema si richieda oltre al pragmatismo anche l'audacia. Chiede quindi di accogliere la proposta di modifica avanzata dal collega Mauri assumendosi la responsabilità di dare attuazione alle dichiarazioni della Presidente del Consiglio e del Ministro Lollobrigida, dando la possibilità a chi è nel nostro paese di uscire dall'invisibilità e di essere inserito in un percorso di regolarizzazione.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) preannuncia il voto favorevole di tutti i componenti del Partito democratico nelle Commissioni I e XI, associandosi alla richiesta avanzata al collega Urzì di valutare la modifica proposta, Ritieni che sarebbe un segnale importante che su un tema così delicato si registrasse una convergenza delle diverse sensibilità, aprendo in tal modo una pagina nuova.

Alessandro URZÌ (FDI) nel ringraziare i colleghi per gli interventi, perché appaiono nel solco delle dichiarazioni programmatiche della maggioranza, sottolinea l'approccio pragmatico rispetto ad un tema che l'emendamento Foti 24.10, di cui è cofirmatario, affronta in modo settoriale. Nel prendere atto delle riflessioni svolte dai colleghi, di cui ritiene vada colto lo spirito, accoglie con favore l'adesione del Partito democratico, in sintonia con la linea del Governo.

Matteo MAURI (PD-IDP) si dichiara sorpreso dall'intervento del collega Urzì, rilevando che all'opposizione che gli chiede una modifica del testo, egli risponde sostenendo che il Partito democratico si muove sulla linea governativa. Precisa quindi che se i presentatori non desiderano che l'opposizione voti in senso favorevole al loro emendamento, nell'eventualità che tale adesione sporchi l'operazione predisposta con qualche singolo imprenditore. Aggiunge che se la contrario i presentatori considerano favorevolmente una convergenza seppur parziale, allora dovrebbe accogliere la proposta di modifica del testo. Ribadisce che la posizione del Partito democratico non è in alcun modo in linea con le posizioni del Governo.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), unendosi alle riflessioni del collega Mauri, chiede all'onorevole Urzì se voglia o meno che il Partito democratico voti in senso favorevole sull'emendamento Foti 24.10.

Walter RIZZETTO, *presidente*, facendosi interprete della volontà del collega Urzì, risponde in senso affermativo.

Le Commissioni approvano l'emendamento Foti 24.10 (*vedi allegato 1*).

Walter RIZZETTO, *presidente*, fa presente che i proponenti accettano la proposta di riformulazione dell'emendamento Giaccone 24.11.

Le Commissioni approvano l'emendamento Giaccone 24.11, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Walter RIZZETTO, *presidente*, comunica il ritiro dell'articolo aggiuntivo Stefani 25.04.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Mari 26.1, Scotto 26.2 e Auriemma 26.3, e l'emendamento Auriemma 26.5.

Valentina BARZOTTI (M5S) illustra l'emendamento Auriemma 26.6, relativo alla mobilità interna del personale del Corpo dei vigili del fuoco, evidenziando il fatto che si tratta di una proposta non onerosa; chiede alla maggioranza di rivedere il parere dimostrando apertura verso le esigenze di questi lavoratori.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) chiede di sottoscrivere l'emendamento Auriemma 26.6 ed evidenzia, trattando più in generale delle esigenze di intervento sul personale dei VVFF, che un'ora di straordinario di questo personale è retribuita tre volte meno rispetto all'ora di straordinario della Polizia o dei Carabinieri. Ritiene singolare che il Paese non si faccia carico di questa disparità, adeguando le retribuzioni dei vigili del fuoco, nonostante poi a parole tutti siano pronti a encomiare questo personale, anche in questi giorni di emergenza nazionale per incendi e alluvioni. Chiede l'accantonamento dell'emendamento.

Riccardo TUCCI (M5S) ricorda anzitutto che un emendamento analogo all'emendamento Auriemma 26.6, volto a prevedere la mobilità del personale dei vigili del fuoco tra le province, era stato presentato anche in occasione del primo decreto-legge sulla pubblica amministrazione e sottolinea come si tratti di un intervento non oneroso che risolverebbe i problemi di molte famiglie.

Walter RIZZETTO, *presidente*, acquisito il consenso di relatori e rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento dell'emendamento Auriemma 26.6.

Ida CARMINA (M5S) illustra l'articolo aggiuntivo 26.01, a sua firma, sottolineando che si tratta di una modifica chiesta dagli

enti locali in difficoltà economica e relativa alle spese eterofinanziate che sono escluse dal budget per poter prevedere nuove assunzioni. Attualmente l'esclusione opera solo per le spese sostenute a partire dal 2021 mentre l'emendamento propone l'eliminazione di questo requisito temporale. Chiede al Governo di valutare l'accantonamento di questo emendamento.

Walter RIZZETTO, *presidente*, acquisito anche in questo caso il consenso di relatori e rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Carmina 26.01. Chiede poi ai relatori e al rappresentante del Governo di esprimere il parere sull'emendamento 27.2 del Governo.

Edoardo ZIELLO (LEGA), *relatore per la I Commissione*, anche a nome dell'onorevole Tenerini, relatrice per la XI Commissione, formula un parere favorevole sull'emendamento 27.2 del Governo.

La Sottosegretaria Matilde Siracusano raccomanda l'approvazione dell'emendamento 27.2 del Governo.

Le Commissioni approvano l'emendamento 27.2 del Governo (*vedi allegato 1*) e respingono gli identici articoli aggiuntivi Mari 27.01, Baldino 27.02 e Scotto 27.03, nonché degli identici articoli aggiuntivi Mari 27.04, Ilaria Fontana 27.05 e Scotto 27.06. Approvano inoltre l'articolo aggiuntivo Colosimo 27.07 (*vedi allegato 1*).

Walter RIZZETTO, *presidente*, conferma l'accantonamento degli identici emendamenti Steger 28.5 e Giagoni 28.6.

Andrea CASU (PD-IDP) illustra l'emendamento Scotto 28.8 volto a consentire il rafforzamento e il rinnovo del personale della pubblica amministrazione, estendendo la possibilità di attingere alle graduatorie degli idonei. Evidenzia che la disciplina introdotta sul punto dal primo decreto-legge sulla PA ha due limiti che occorre correggere: anzitutto circoscrive a sei mesi il termine entro il quale si può attingere

alle graduatorie, mentre in precedenza tale possibilità era concessa per due anni e poi fissa nella percentuale rigida del 20 per cento il possibile scorrimento della graduatoria. Invita il Governo a intervenire su questa disciplina eliminando tali rigidità per favorire l'ingresso dei giovani nella pubblica amministrazione rammentando che quando si tratta di concorsi pubblici non si pongono problemi di *spoils system*.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Scotto 28.8 e Boschi 28.9.

Walter RIZZETTO, *presidente*, comunica che i proponenti hanno accettato la riformulazione dell'emendamento Bordonali 28.11, nei termini identici a quelli della riformulazione dell'articolo aggiuntivo Pella 28.053 e che dunque le proposte emendative saranno poste in votazione successivamente, quando sarà trattato l'articolo aggiuntivo Pella 28.053.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Alfonso Colucci 28.12, Scotto 28.13 e Mari 28.14, nonché l'emendamento Orrico 28.15.

Walter RIZZETTO, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento 28.66 dei relatori.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bof 28.27.

Walter RIZZETTO, *presidente*, conferma l'accantonamento dell'emendamento Comaroli 28.28.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) illustra l'emendamento 28.29, del quale è primo firmatario, relativo alle spese per il personale scolastico e ausiliario, evidenziando che a settembre si rischia di non riuscire ad aprire le scuole per carenze di personale. Chiede al Governo di motivare la contrarietà a questo emendamento.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Scotto 28.29, Mari 28.30 e Torto 28.31.

Filiberto ZARATTI (AVS) interviene sull'emendamento Mari 28.35, identico all'emendamento Scotto 28.34, volto a prevedere l'abrogazione della norma che prevede l'utilizzo del contratto di apprendistato per il primo inquadramento dei giovani nella pubblica amministrazione. Ritiene che la previsione di questa tipologia contrattuale faccia dei giovani, nonostante i carichi di lavoro ai quali sono da subito sottoposti, lavoratori di serie B.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) illustra l'emendamento 28.34, del quale è primo firmatario, evidenziando come la previsione di contratti di apprendistato al posto di un'assunzione stabile denoti la scelta per un modello di pubblica amministrazione debole; sottolinea infatti che la precarietà produce una perdita di forza e di credibilità, oltre ovviamente a non incentivare le migliori e più giovani risorse a scegliere questo impiego.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Scotto 28.34 e Mari 28.35.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) chiede chiarimenti sul campo di applicazione degli identici emendamenti Iezzi 28.36 e Paolo Emilio Russo 28.37, sui quali il Governo e i relatori hanno espresso parere favorevole. Rileva che gli emendamenti sono volti a eliminare il presupposto dell'appartenenza dell'università alla Conferenza dei rettori delle università italiane, dalla disposizione che prevede che la pubblica amministrazione possa stipulare contratti con le università riconosciute. Chiede dunque a chi si applicherà la disposizione se viene meno tale requisito.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) chiede di capire a chi parlano questi emendamenti e quali siano gli interessi dei quali i proponenti si fanno portatori.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) nel dichiarare per esperienza personale di conoscere bene il mondo universitario, ritiene del tutto evidente che l'intervento recato dagli identici emendamenti Iezzi 28.36 e Paolo

Emilio Russo 28.37 sia di portato micro-settoriale, generando la sensazione che essi siano stati concepiti per una specifica università telematica. Rivolgendosi al presidente Rizzetto, di cui conosce la linearità dazione, chiede che tali emendamenti vengano accantonati per evitare di avallare un intervento illegittimo.

Valentina BARZOTTI (M5S) dichiara in primo luogo di non comprendere la *ratio* degli identici emendamenti Iezzi 28.36 e Paolo Emilio Russo 28.37. Manifesta quindi la propria preoccupazione per un intervento a gamba tesa sul mondo universitario che, come tutti sanno, affronta molti problemi, quali quelli relativi agli organici insufficienti, alle risorse limitate, agli alloggi per gli studenti, allo svolgimento delle lezioni da remoto, ma non certamente quello affrontato dagli emendamenti in esame. Stigmatizzando pertanto l'intervento recato dagli identici emendamenti Iezzi 28.36 e Paolo Emilio Russo 28.37, ne chiede conto al Governo e alla maggioranza.

Filiberto ZARATTI (AVS), a differenza della collega Barzotti, teme di comprendere la *ratio* dell'intervento, che in altri tempi con tutto il rispetto verso i colleghi della maggioranza sarebbe stato qualificato come una « marchetta ». Ritiene che si tratti di un modo sbagliato di affrontare le questioni dal momento che ruolo del Parlamento dovrebbe essere quello di risolvere i problemi generali e non gli interessi particolari, legittimi o meno che siano. Esprime la convinzione che il Paese non si possa permettere simili approcci, evidenziando peraltro che gli emendamenti in esame non nascondono neanche il loro obiettivo che è assolutamente chiaro. Nel dichiararsi preoccupato non per l'iniziativa assunta da qualche collega ma per il parere favorevole espresso dal Governo, chiede che gli identici emendamenti Iezzi 28.36 e Paolo Emilio Russo 28.37 non vengano approvati.

Walter RIZZETTO, *presidente*, fa presente che, in considerazione dell'orario, darà la parola al solo collega Paolo Emilio Russo e concluderà la seduta, per consentire la

prevista riunione degli Uffici di presidenza delle Commissioni riunite.

Paolo Emilio RUSSO (FI) dichiara di essere sorpreso dallo stupore dei colleghi, dal momento che l'emendamento a sua prima firma 28.37 si limita ad estendere anche nella università telematiche riconosciute l'accesso a convenzioni gratuite con le pubbliche amministrazioni. Nel precisare che l'obiettivo è quello di consentire che anche gli studenti di tali università possano essere assunti dalle pubbliche amministrazioni, fa presente di non ravvisare favoritismi o operazioni losche evocati dai colleghi.

Aboubakar SOUMAHORO (MISTO) interviene sull'ordine dei lavori, per far presente che, secondo un'agenzia di stampa appena uscita, l'emendamento Foti 24.10 sarebbe stato approvato all'unanimità. Precisa a tale proposito di essersi astenuto dalla votazione.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nel ricordare che anche il Movimento 5 Stelle si è astenuto dalla votazione, assicura al collega Soumahoro che la sua astensione verrà posta a verbale.

Come anticipato, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 luglio 2023. — Presidenza del presidente della XI Commissione, Walter RIZZETTO, indi del presidente della I Commissione, Nazario PAGANO. — Intervengono la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano e la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Sandra Savino.

La seduta comincia alle 19.45.

DL 75/2023: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agri-

coltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.

C. 1239 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella precedente seduta odierna.

Walter RIZZETTO, *presidente*, dopo aver dato conto delle sostituzioni, avverte che l'onorevole Bordonali ha sottoscritto gli emendamenti Comaroli 28.28 e Schullian 39.1.

Comunica che sono stati presentati 11 subemendamenti alle proposte emendative dei Relatori 3.14, 15.07 e 20.47, che sono in distribuzione (*vedi allegato 2*). Avverte che le presidenze hanno ritenuto irricevibile la proposta subemendativa Orfini 0.20.47.1, in quanto interamente sostitutiva.

Comunica che i relatori hanno presentato gli emendamenti 4.16, 11.2, 14.16, 16.1, 27.3, 28.67, 29.11, 33.5, 34.5, volti a recepire le condizioni poste dalla Commissione bilancio (*vedi allegato 2*).

Ricorda che la precedente seduta odierna si è conclusa prima che fossero votati gli identici emendamenti Iezzi 28.36 e Paolo Emilio Russo 28.37, sul quale hanno espresso parere favorevole sia i relatori che il Governo.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Iezzi 28.36 e Paolo Emilio Russo 28.37 (*vedi allegato 1*).

Walter RIZZETTO, *presidente*, fa presente che nel testo degli identici emendamenti D'Attis 1.13 e Faraone 1.15, approvati nella seduta del 24 luglio, le parole: « nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica » andrebbero sostituite dalle seguenti: « nei limiti delle risorse utilizzabili a legislazione vigente destinate al trattamento economico spettante al personale assegnato ai predetti uffici senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ». Evidenzia che tale riformulazione si rende necessaria a seguito di un approfondimento effettuato dalla

Ragioneria generale dello Stato al fine di escludere nuovi o maggiori oneri non coperti e criticità applicative. Infatti, se i regolamenti di alcuni ministeri, nel disciplinare i trattamenti da corrispondere ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione, dispongono che la loro determinazione avvenga nel limite di quelli previsti per i dirigenti dello stesso Ministero, ve ne sono altri che prevedono che il trattamento fondamentale sia pari al trattamento dei dirigenti del Ministero. In questi ultimi casi, la disposizione contenuta nella proposta emendativa approvata, dando luogo al riconoscimento di un diritto soggettivo a percepire il trattamento fondamentale con tutti gli adeguamenti previsti per i dirigenti di ruolo, può essere accolta senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica solo specificando nel testo che alla sua attuazione si provveda nei limiti delle risorse utilizzabili a legislazione vigente destinate al trattamento economico spettante al personale assegnato ai predetti uffici. Pone quindi in votazione il testo degli identici emendamenti D'Attis 1.13 e Faraone 1.15, già approvati, nella nuova formulazione risultante dagli approfondimenti di carattere finanziario.

Maria Elena BOSCHI (A-IV-RE) chiede chiarimenti sulle modalità di questa correzione, trattandosi di emendamenti che sono stati già votati dalle Commissioni.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) chiede che si sospenda brevemente la seduta per capire la portata della correzione e le procedure per apportarla; chiede inoltre che si verifichino i precedenti, anche per riprendere i lavori della Commissione in un clima di fiducia reciproca.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nel dichiararsi disponibile a fornire i precedenti di analoghe correzioni, spiega che la nuova votazione si rende necessaria per recepire un'osservazione della Ragioneria generale dello Stato aggiungendo che se la modifica non viene apportata in sede referente, una volta giunto il provvedimento in Aula si sarebbe obbligati a tornare in Commis-

sione. Dispone comunque l'accantonamento di questa riformulazione degli emendamenti D'Attis 1.13 e Faraone 1.15.

Andrea GIACCONE (LEGA) interviene sull'emendamento 28.40, a sua prima firma, sul quale relatori e Governo hanno espresso un parere favorevole, per evidenziare che si tratta di una modifica sollecitata dall'ANCI e volta a favorire il reclutamento dei giovani negli enti locali, con riferimento specifico a comuni, unioni di comuni e città metropolitane. Chiede al Governo di valutare l'opportunità di una riformulazione degli emendamenti al fine di esterne l'applicazione anche alle province.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO propone una riformulazione dell'emendamento 28.40 Giaccone, e degli identici emendamenti Soumahoro 28.38, Zaratti 28.39, Roscani 28.41 e Deborah Bergamini 28.42, volta ad estendere il campo d'applicazione della modifica alle province.

Walter RIZZETTO, *presidente*, accerta che tutti i proponenti abbiano accettato la riformulazione proposta dal Governo.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) annuncia il voto favorevole del Partito Democratico su questi identici emendamenti, come riformulati.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli identici emendamenti Soumahoro 28.38, Zaratti 28.39, Giaccone 28.40, Roscani 28.41 e Bergamini Deborah 28.42, come riformulati (*vedi allegato 1*), nonché l'emendamento Giaccone 28.45 (*vedi allegato 1*).

Manlio MESSINA (FDI) accetta l'ulteriore riformulazione dell'emendamento 28.46, a sua firma.

Le Commissioni approvano l'emendamento Messina 28.46, come ulteriormente riformulato (*vedi allegato 1*).

Andrea CASU (PD-IDP) fa presente che le Commissioni avviano l'esame di un com-

plesso di emendamenti volti a correggere la disposizione introdotta con il primo decreto-legge sulla pubblica amministrazione che consente lo scorrimento delle graduatorie degli idonei con i due limiti cui ha già accennato nel dibattito: il limite temporale dei sei mesi di tempo, che ha sostituito un limite biennale e il limite percentuale del 20 per cento dei posti banditi. Esprime soddisfazione per il parere favorevole espresso sull'emendamento De Luca 28.47, che circoscrive l'applicazione dei suddetti limiti ai concorsi banditi dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 44 del 2023, e accetta la riformulazione proposta dai relatori, anche se ritiene che si tratti solo di un primo passo.

Le Commissioni approvano l'emendamento De Luca 28.47, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Andrea CASU (PD-IDP) illustra l'emendamento Curti 28.48, volto a escludere l'applicazione del limite dei sei mesi e del 20 per cento dello scorrimento delle graduatorie si applichino ai concorsi banditi da enti siti in territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Fa presente che se quei comuni hanno una graduatoria di idonei dalla quale attingere per assumere, magari avvalendosi delle risorse straordinarie che gli vengono concesse in ragione dell'emergenza, impedirgli di farlo perché non rispettano i suddetti limiti sarebbe assurdo.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) evidenzia come proprio in queste ore il Consiglio dei Ministri stia deliberando lo stato di emergenza per cinque regioni colpite dagli straordinari eventi climatici degli ultimi giorni e fa presente alla maggioranza che quei territori potrebbero trovare giovamento dall'approvazione dell'emendamento Curti 28.48, che andrebbe proprio nel senso, auspicato dal Governo, di dare sostegno a queste aree del Paese.

Le Commissioni respingono l'emendamento Curti 28.48.

Walter RIZZETTO, *presidente*, a seguito della richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, e non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Andrea CASU (PD-IDP) interviene sull'emendamento Curti 28.49, volto ad escludere l'applicazione dei citati limiti allo scorrimento delle graduatorie ai concorsi banditi da comuni con meno di 15.000 abitanti. Evidenzia come questo emendamento vada nella stessa direzione, e dunque non sia poi così diverso, dalla nuova formulazione proposta per l'emendamento Pella 28.053, che sarà trattato successivamente e invita il Governo a riflettere sul contenuto delle proposte emendative senza fermarsi a considerarne i firmatari. Ribadisce in conclusione la sua convinzione che i limiti introdotti allo scorrimento delle graduatorie siano destinati a cedere alla prova dei fatti e invita il Governo a intervenire subito, appoggiando gli emendamenti come il Curti 28.49, per non dover poi ricorrere a un ulteriore decreto-legge PA.

Filiberto ZARATTI (AVS) chiede di aggiungere la propria firma e quella dell'onorevole Mari all'emendamento Curti 28.49, ritenendo che i piccoli comuni, con meno di 15.000 abitanti siano sotto organico e debba essere consentito loro di attingere liberamente alle graduatorie degli idonei in quanto si tratta di enti per i quali bandire un concorso richiede moltissimi sforzi. Ritiene che si tratti di una norma di buon senso e invita il Governo a valutare un cambiamento del parere.

Valentina BARZOTTI (M5S) chiede di sottoscrivere l'emendamento Curti 28.49.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO propone di riformulare l'emendamento Curti 28.49 negli stessi termini degli emendamenti Bordonali 28.11 e Pella 28.053.

Andrea CASU (PD-IDP) ringrazia dell'apertura ma invita la Sottosegretaria a valutare l'applicazione della norma anche ai piccoli comuni, in quanto la formulazione proposta per quelle proposte emendative fa

riferimento ai concorsi per massimo 20 posti, senza considerare la dimensione dell'ente che bandisce il concorso.

Walter RIZZETTO, *presidente*, su richiesta del rappresentante del Governo dispone l'accantonamento dell'emendamento Curti 28.49.

Andrea CASU (PD-IDP) illustra l'emendamento De Luca 28.50 volto a eliminare entrambe le limitazioni allo scorrimento delle graduatorie degli idonei. Ribadisce che si tratta di limiti che rendono difficile procedere alle assunzioni attraverso le procedure concorsuali nonostante il concorso pubblico debba restare, in base alla Costituzione, la via maestra per accedere all'impiego pubblico. Invita nuovamente la maggioranza a un ripensamento.

Le Commissioni respingono l'emendamento De Luca 28.50.

Walter RIZZETTO, *presidente*, conferma l'accantonamento dell'emendamento Urzi 28.59.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Riccardo Ricciardi 28.60 e Alfonso Colucci 28.62.

La sottosegretaria Sandra SAVINO chiede l'accantonamento dell'emendamento Alfonso Colucci 28.63 che richiede un approfondimento istruttorio.

Walter RIZZETTO, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Alfonso Colucci 28.63.

Le Commissioni respingono l'emendamento Alfonso Colucci 28.64.

Walter RIZZETTO, *presidente*, conferma l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Porta 28.01, Caiata 28.02 e Onori 28.03, oltre che dell'articolo aggiuntivo Trancassini 28.05. Avverte inoltre che i proponenti hanno ritirato gli articoli aggiuntivi Zinzi 28.04 e Almici 28.06 e che l'articolo aggiuntivo Carrà 28.012 era già stato riti-

rato fuori seduta. Dispone inoltre l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Ciancitto 28.015, del quale è stata proposta una riformulazione.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Mari 28.019.

Deborah BERGAMINI (FI-PPE) ritira il suo articolo aggiuntivo 28.022.

Le Commissioni respingono gli identici articoli aggiuntivi Zaratti 28.020 e Roggiani 28.021.

Walter RIZZETTO, *presidente*, accogliendo una richiesta del capogruppo di Fratelli d'Italia, accantona l'articolo aggiuntivo Cannata 28.023.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) evidenzia che l'articolo aggiuntivo Toni Ricciardi 28.026 fa seguito ad una disposizione introdotta nel corso dell'esame parlamentare del decreto-legge n. 44 del 2023 con la quale sono stati prorogati di cinque anni i finanziamenti per le fusioni tra comuni. Nel far presente che la proposta emendativa in esame è volta a prorogare tali contributi per un ulteriore anno, chiede quali siano i motivi del parere contrario dei relatori e del Governo dal momento che il fondo previsto per provvedere alla copertura finanziaria è già stato istituito.

Francesco MARI (AVS) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Toni Ricciardi 28.026.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE) nel dichiarare di aver sottoscritto la proposta emendativa in esame poiché ne condivide il contenuto, pur avendo compreso le ragioni di contrarietà espresse dal Ministero dell'economia e delle finanze, dichiara che voterà a favore.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) nel chiedere se possono essere esplicitate le ragioni del parere contrario del Ministero dell'economia e delle finanze sulla proposta emendativa in esame, ribadisce che il fondo non

deve essere istituito *ex novo* e che non è necessario reperire nuove risorse finanziarie.

Nazario PAGANO (FI-PPE), nel condividere quanto osservato dalla deputata Bonafè, sottolinea che la proposta emendativa prevede l'utilizzo di risorse già stanziata per le fusioni tra comuni realizzate a partire dall'anno 2013, anziché dall'anno successivo come previsto attualmente dall'articolo 15, comma 3-*bis*, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Edoardo ZIELLO (LEGA), *relatore per la I Commissione*, anche a nome della collega Tenerini, relatrice per la XI Commissione, propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Toni Ricciardi 28.026.

La sottosegretaria Sandra SAVINO, nel ribadire il parere contrario del Ministero dell'economia e delle finanze, accede alla proposta di accantonare l'articolo aggiuntivo Toni Ricciardi 28.026 formulata dai relatori.

Walter RIZZETTO, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Toni Ricciardi 28.026.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Marino 28.027.

Andrea CASU (PD-IDP) ringrazia i relatori e il Governo per aver espresso parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 28.020, di cui è primo firmatario, che dà seguito ad un ordine del giorno approvato dall'Assemblea nel corso della conversione del decreto-legge n. 44 del 2023. Nel ricordare che, nell'ambito di procedure concorsuali molto ampie, numerosi partecipanti sono stati dichiarati idonei a posti di funzionari e assistenti nelle pubbliche amministrazioni, sottolinea che la proposta emendativa consente di stipulare convenzioni volte a reclutare il personale necessario con lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite della Commissione RIPAM, secondo quanto disposto dall'arti-

colo 1, comma 4, lettera *b-bis*), del decreto-legge n. 44 del 2023.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ringrazia il deputato Casu per aver illustrato il contenuto della proposta emendativa in esame.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Casu 28.028 (*vedi allegato 1*).

Edoardo ZIELLO (LEGA), *relatore per la I Commissione*, anche a nome della collega Tenerini, relatrice per la XI Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento Bordonali 28.11, sull'articolo aggiuntivo Pella 28.053 e sull'emendamento Curti 28.49 a condizione che siano riformulati in un identico testo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO concorda con il parere espresso dai relatori.

Andrea CASU (PD-IDP), nel dichiarare di accettare la riformulazione dei relatori dell'emendamento Curti 28.49, afferma che tuttavia consentire soltanto ai comuni con meno di 3.000 abitanti di derogare alla norma, che limita l'attribuzione dell'idoneità nei concorsi pubblici al 20 per cento dei posti successivi all'ultimo di quelli banditi, non è molto ragionevole dal momento che è ben raro che tali comuni possano indire procedure concorsuali per più di 20 posti. Nel considerare l'apertura della maggioranza e del Governo come il riconoscimento dell'importanza della questione, auspica la presentazione di un ordine del giorno in Assemblea che possa ampliare tale deroga anche a comuni più popolosi.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che tutti i gruppi delle Commissioni Affari costituzionali e Lavoro sottoscrivono le proposte emendative Bordonali 28.11, Pella 28.053 e Curti 28.49 riformulate in identico testo.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano le proposte emendative Bordonali 28.11, Pella 28.053 e Curti 28.49 riformulate in identico testo nonché l'articolo

aggiuntivo 28.055 dei relatori (*vedi allegato 1*); quindi, con distinte votazioni, respingono l'emendamento premissivo Baldino 029.01 e gli emendamenti Zaratti 29.1 e Vaccari 29.5, mentre approvano l'emendamento Urzì 29.8 e l'emendamento 29.11 dei relatori in recepimento della condizione espressa dalla Commissione Bilancio, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione (*vedi allegato 1*).

Walter RIZZETTO, *presidente*, prende atto che i presentatori accettano la riformulazione dell'emendamento Molinari 29.9 presentata dai relatori e sulla quale il Governo ha espresso parere favorevole.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti Molinari 29.9, come riformulato, e Urzì 30.1 (*vedi allegato 1*), mentre respingono l'emendamento Evi 30.2.

Edoardo ZIELLO (LEGA), *relatore per la I Commissione*, anche a nome della collega Tenerini, relatrice per la XI Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento Comaroli 28.28 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO concorda con il parere espresso dai relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento Comaroli 28.28 nel testo riformulato (*vedi allegato 1*).

Edoardo ZIELLO (LEGA), *relatore per la I Commissione*, anche a nome della collega Tenerini, relatrice per la XI Commissione, esprime parere contrario sui subemendamenti Scotti 0.30.3.1, Scotti 0.30.3.2, Scotti 0.30.3.3, Scotti 0.30.3.4, Scotti 0.30.3.5, Scotti 0.30.3.6, Scotti 0.30.3.7, Scotti 0.30.3.8, Scotti 0.30.3.9, Scotti 0.30.3.10, Scotti 0.30.3.11, mentre raccomanda l'approvazione dell'emendamento 30.3 dei relatori.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO concorda con il parere espresso dai relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Scotto 0.30.3.1, Scotto 0.30.3.2, Scotto 0.30.3.3, Scotto 0.30.3.4, Scotto 0.30.3.5, Scotto 0.30.3.6, Scotto 0.30.3.7, Scotto 0.30.3.8, Scotto 0.30.3.9, Scotto 0.30.3.10, Scotto 0.30.3.11, mentre approvano l'emendamento 30.3 dei relatori (*vedi allegato 1*).

Walter RIZZETTO (FDI), *presidente*, avverte che l'emendamento Cerreto 31.1 rimane accantonato.

Filiberto ZARATTI (AVS) evidenzia che l'emendamento 32.1, di cui è primo firmatario, incrementa di 3 milioni di euro le risorse per la realizzazione della Carta dell'uso dei suoli nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Nel ricordare che la Carta rappresenta uno strumento fondamentale per il più efficiente utilizzo dei suoli e delle risorse della Politica agricola comune, invita ad approvare la proposta emendativa affinché tale strumento sia messo a disposizione del mondo agricolo nel più breve tempo possibile.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zaratti 32.1.

Walter RIZZETTO (FDI), *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Frijia 32.02 rimane accantonato.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE) dichiara di ritirare il suo emendamento 33.4.

Edoardo ZIELLO (LEGA), *relatore per la I Commissione*, anche a nome della collega Tenerini, relatrice per la XI Commissione, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 33.5 dei relatori in recepimento della condizione espressa dalla Commissione Bilancio, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con i relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento 33.5 dei relatori (*vedi allegato 1*).

Maria Elena BOSCHI (A-IV-RE), intervenendo sugli emendamenti D'Alessio 34.1, Enrico Costa 34.2 e Enrico Costa 34.3, riguardanti la giustizia sportiva, evidenzia che sono volte a vietare il conferimento di incarichi di giustizia sportiva a magistrati ordinari, amministrativi e contabili sia per salvaguardare l'autonomia degli ordinamenti sportivi sia per garantire l'indipendenza dei magistrati. Dichiaro, inoltre, di sottoscrivere gli emendamenti Enrico Costa 34.2 e Enrico Costa 34.3.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti D'Alessio 34.1, Enrico Costa 34.2 e Enrico Costa 34.3.

Edoardo ZIELLO (LEGA), *relatore per la I Commissione*, anche a nome della collega Tenerini, relatrice per la XI Commissione, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 34.5 dei relatori in recepimento della condizione espressa dalla Commissione Bilancio, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con i relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento 34.5 dei relatori (*vedi allegato 1*).

Edoardo ZIELLO (LEGA), *relatore per la I Commissione*, anche a nome della collega Tenerini, relatrice per la XI Commissione, propone di accantonare i subemendamenti Scotto 0.34.4.4, Scotto 0.34.4.5, Scotto 0.34.4.2, Scotto 0.34.4.3, Scotto 0.34.4.1 e l'emendamento 34.4 dei relatori.

La sottosegretaria Sandra SAVINO accede alla proposta di accantonamento formulata dai relatori.

Walter RIZZETTO, *presidente*, dispone l'accantonamento dei subemendamenti

Scotto 0.34.4.4, Scotto 0.34.4.5, Scotto 0.34.4.2, Scotto 0.34.4.3, Scotto 0.34.4.1 e dell'emendamento 34.4 dei relatori.

Filiberto ZARATTI (AVS) evidenzia che l'emendamento 36.1, di cui è primo firmatario, è volto a prevedere la società per azioni ad azionariato popolare, in aggiunta alle società per azioni e alle società a responsabilità limitata, come forma societaria attraverso la quale è consentito costituire le società sportive professionistiche. Nel richiamare la crisi attraversata dalle società sportive nel nostro Paese, ricorda che in Germania proprio la riforma dell'assetto societario ha consentito il superamento delle difficoltà introducendo l'azionariato popolare e in particolare fa riferimento alla squadra calcistica del Bayern Monaco che per circa il 75 per cento è controllato dai suoi tifosi.

Davide AIELLO (M5S) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Zaratti 36.1.

Ida CARMINA (M5S) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Zaratti 36.1.

Edoardo ZIELLO (LEGA), *relatore per la I Commissione*, anche a nome della collega Tenerini, relatrice per la XI Commissione, propone di accantonare l'emendamento Zaratti 36.1.

La sottosegretaria Sandra SAVINO accede alla proposta di accantonamento formulata dai relatori.

Walter RIZZETTO, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Zaratti 36.1.

Le Commissioni approvano l'emendamento Barelli 36.2 (*vedi allegato 1*).

Simona BONAFÈ (PD-IDP) sottoscrive l'emendamento Andrea Rossi 37.1.

Le Commissioni respingono l'emendamento Andrea Rossi 37.1.

Igor IEZZI (LEGA) ritira l'emendamento a sua prima firma 37.2.

Martina SEMENZATO (NM(N-C-U-I)-M) ritira l'emendamento a sua prima firma 37.3.

Walter RIZZETTO, *presidente*, prende atto che l'emendamento Paolo Emilio Russo è stato ritirato dai presentatori.

Alessandro URZÌ (FDI) sottoscrive e ritira l'emendamento Perissa 37.5.

Le Commissioni respingono l'emendamento Soumahoro 38.3.

Edoardo ZIELLO (LEGA), *relatore per I Commissione*, anche a nome della collega Tenerini, relatrice per la XI Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento Schullian 39.1.

La Sottosegretaria Matilde SIRACUSANO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Alessandro URZÌ (FDI) sottoscrive l'emendamento Schullian 39.1.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Schullian 39.1 e l'articolo aggiuntivo Nevi 39.01 (*vedi allegato 1*).

Simona BONAFÈ (PD-IDP) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Simiani 40.01 e rileva come esso dimostri che i relatori e il Governo nell'esprimere il proprio parere sulle proposte emendative valutino maggiormente da chi esse siano sottoscritte che non il loro contenuto. Osserva infatti che il testo di tale articolo aggiuntivo è analogo a quello del successivo articolo aggiuntivo Fabrizio Rossi 40.02 sul quale invece è stato richiesto l'accantonamento dai relatori nella seduta del 24 luglio scorso.

Walter RIZZETTO, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Simiani 40.01 al fine di una verifica sull'i-

denticità dei testi dei due articoli aggiuntivi.

Prende quindi atto che l'articolo aggiuntivo Fabrizio Rossi 40.02 è stato sottoscritto dalla collega Nisini.

Alessandro URZÌ (FDI) sottoscrive e ritira l'articolo aggiuntivo Fabrizio Rossi 40.02 preannunciando la presentazione di un ordine del giorno in Assemblea.

Walter RIZZETTO, *presidente*, prende atto che l'articolo aggiuntivo Simiani 40.03 è stato sottoscritto da tutti i componenti delle Commissioni riunite del gruppo Movimento Cinque Stelle.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'articolo aggiuntivo Simiani 40.03 e l'emendamento Berruto 41.1.

Walter RIZZETTO, *presidente*, comunica che la riformulazione dell'emendamento Perissa 41.2 proposta dai relatori è stata accolta dai presentatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento Perissa 41.2, come riformulato (*vedi allegato 1*) e, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Mari 42.2, Barzotti 42.3 e Scotto 42.4 nonché l'articolo aggiuntivo Alfonso Colucci 42.06.

Maria Elena BOSCHI (A-IV-RE) illustra l'emendamento Grippo 43.1, del quale è cofirmataria che, senza recare nuovi oneri, prevede, per la realizzazione di investimenti di digitalizzazione dei cammini giubilari e di una applicazione informatica sul patrimonio sacro di Roma, l'inclusione di una mappatura dettagliata dei percorsi e delle strutture accessibili alle persone con disabilità.

Ritiene che tale proposta, che va nell'interesse delle persone con disabilità, sia di buon senso e, chiedendo alla rappresentante del Governo di motivare le ragioni del parere contrario, auspica che su tale emendamento possa essere svolta una ulteriore valutazione, anche attraverso il suo accantonamento.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO fa presente che il parere contrario sull'articolo aggiuntivo in esame è determinato dal fatto che la scelta degli interventi da realizzare è di competenza della Santa Sede ed eventuali specificazioni sulle finalizzazioni potranno al più entrare nell'intesa che regolerà il trasferimento delle risorse.

Maria Elena BOSCHI (A-IV-RE) ringrazia la sottosegretaria Siracusano che, come sempre, ha dimostrato la sua disponibilità all'interlocuzione con il Parlamento, tuttavia osserva che le risorse che lo Stato del Vaticano utilizzerà per effettuare tali interventi sono dello Stato Italiano che le trasferirà alla Santa Sede con il decreto-legge in esame.

Ritiene che tale circostanza rappresenti una forte innovazione, forse dettata dall'esigenza di rendere più agevole la realizzazione degli interventi. Osserva tuttavia che il Parlamento dovrebbe poter fornire indicazioni in merito alla intesa successiva che regolerà il trasferimento delle risorse.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO fa presente che se la proposta emendativa venisse ritirata, essendone la finalità condivisibile, il Governo sarebbe disponibile ad accogliere un ordine del giorno in Assemblea che faccia riferimento all'intesa successiva.

Maria Elena BOSCHI (A-IV-RE) preso atto della disponibilità dell'Esecutivo ad accogliere un ordine del giorno in tal senso, ritira l'emendamento Grippo 43.1.

Valentina BARZOTTI (M5S) intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che il suo gruppo non è intervenuto per illustrare l'articolo aggiuntivo Colucci 42.06, respinto dalle Commissioni. Chiede, in considerazione dell'importanza che il Movimento Cinque Stelle attribuisce a tale proposta, se sia comunque possibile illustrarlo.

Walter RIZZETTO, *presidente*, accede alla richiesta della collega Barzotti.

Alfonso COLUCCI (M5S) illustra l'articolo aggiuntivo a su prima firma 42.06, che era volto a prevedere la riduzione dei termini per la liquidazione del trattamento di fine rapporto dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e la rivalutazione dei limiti di importo per l'erogazione rateale del medesimo trattamento.

Sottolinea, in particolare, che il comma 1 di tale articolo aggiuntivo prevedeva che, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, sia ridotto a tre mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro il termine, decorso il quale, l'ente erogatore deve doverosamente provvedere alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione.

Evidenzia inoltre che il comma 2 dell'articolo aggiuntivo respinto dalle Commissioni, al fine di rendere più tempestiva l'erogazione di somme accantonate dai lavoratori nel corso della propria carriera, innalzava, a decorrere dal 1° luglio 2023, l'importo dell'ammontare complessivo per la determinazione del numero di rate per l'erogazione dell'indennità di buona uscita ai dipendenti pubblici.

La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO sottolinea come il Governo ritenga condivisibile l'obiettivo dell'articolo aggiuntivo Alfonso Colucci 42.06 e come sia impegnato nell'individuare una soluzione che vada nel senso indicato anche dalla recente ordinanza della Corte costituzionale. Rivela tuttavia che tali disposizioni non debbano essere veicolate attraverso il decreto-legge in esame bensì nell'ambito della prossima legge di bilancio.

Alfonso COLUCCI (M5S) dichiara che il suo gruppo presenterà un ordine del giorno sulla questione.

Filiberto ZARATTI (AVS) illustra l'emendamento a sua prima firma 43.2 eviden-

ziando che tale proposta è volta a dotare il Comune di Roma degli opportuni fondi per implementare la raccolta differenziata e quella porta a porta, funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica.

Sottolinea infatti come sia necessario che la città di Roma sia pulita per potersi rappresentare in tutta la sua bellezza. Ritiene inoltre che l'approvazione di tale proposta emendativa rappresenterebbe un salto di qualità significativo e che lo stanziamento di un contributo di 15 milioni di euro per permettere l'avvio della raccolta differenziata e di quella porta a porta potrebbe essere il più importante contributo che si possa dare in vista del Giubileo del 2025.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Zaratti 43.2 e Soumahoro 43.3. Le Commissioni inoltre approvano l'emendamento 43.4 del Governo (*vedi allegato 1*).

Maria Elena BOSCHI (A-IV-RE) illustra l'articolo aggiuntivo Grippo 43.01, del quale è cofirmataria, che prevede disposizioni per l'abbattimento delle barriere architettoniche in occasione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025, autorizzando per tale finalità – a differenza dell'emendamento Grippo 43.1 precedentemente illustrato che non prevedeva nuovi oneri per la finanza pubblica – la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Grippo 43.01.

Chiara TENERINI (FI-PPE), *relatrice per la XI Commissione*, anche a nome del collega Ziello, relatore per la I Commissione, chiede che le Commissioni sospendano per un'ora i loro lavori, per consentire ai relatori di svolgere un'ulteriore esame sulle proposte emendative ancora accantonate.

Walter RIZZETTO, *presidente*, a seguito della richiesta dei relatori, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 21.15, è ripresa alle 22.40.

Maria Elena BOSCHI (A-IV-RE), intervenendo sull'ordine dei lavori, segnala che le Commissioni stanno riprendendo i lavori con 40 minuti di ritardo rispetto all'orario stabilito e che restano da fare oltre 100 votazioni. Chiede che i relatori e il rappresentante del Governo esprimano il loro parere su tutte le proposte emendative ancora da votare e che poi in un successivo Ufficio di presidenza si possano valutare le modalità di prosecuzione dell'esame del provvedimento.

Alfonso COLUCCI (M5S) si associa alla richiesta della collega Boschi.

Walter RIZZETTO, *presidente*, comunica che sono disponibili tutti i pareri tranne quelli riferiti a quattro o cinque proposte emendative.

Valentina BARZOTTI (M5S) si associa alla richiesta dei colleghi precedentemente intervenuti, esprimendo perplessità sulle modalità con cui si stanno svolgendo i lavori e segnalando, a titolo di esempio, che è stato presentato dai relatori l'emendamento 20.47 sostanzialmente analogo agli identici emendamenti Loizzo 20.30 e Mollicone 20.31 per i quali era stata formulata una richiesta di ritiro e che sono stati di conseguenza ritirati. Chiede pertanto la convocazione di un Ufficio di presidenza e di riprendere i lavori nella giornata successiva.

Filiberto ZARATTI (AVS) nel ricordare che le forze dell'opposizione hanno collaborato in tutti i modi per assicurare una sollecita prosecuzione dei lavori, sottolinea che non è ipotizzabile continuare a procedere senza avere un quadro chiaro della situazione. Ricorda inoltre che per la giornata successiva è prevista in Assemblea una seduta su un tema molto rilevante per le forze di opposizione, quello del salario minimo.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) visto il quadro di incertezza in cui si trovano ancora le Commissioni riunite sollecita l'espressione dei pareri sulle proposte emendative da votare da parte dei relatori e del rappresentante del Governo per poi convocare l'Ufficio di presidenza per programmare i lavori.

Alessandro URZÌ (FDI) ritiene che vi siano le condizioni per proseguire i lavori delle Commissioni.

Simona BORDONALI (LEGA) osserva che, poiché manca il parere solo su alcuni emendamenti, le Commissioni riunite possono procedere senza problemi nell'esame delle proposte emendative da votare.

Filiberto ZARATTI (AVS) sollecita un chiarimento sulle modalità di prosecuzione dei lavori.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ritiene che in ragione del fatto che le Commissioni sono in attesa solo di quattro pareri esse possano procedere all'esame delle restanti proposte emendative.

Filiberto ZARATTI (AVS) propone di fissare un termine per il mandato ai relatori.

Walter RIZZETTO, *presidente*, non ritiene opportuna la fissazione di un termine, ribadendo che le Commissioni possono procedere nell'esame delle proposte emendative sulla quale è possibile esprimere già ora un parere.

Filiberto ZARATTI (AVS) dichiara di non condividere le modalità di lavoro proposte dal presidente segnalando che restano da effettuare oltre 100 votazioni.

Maria Elena BOSCHI (A-IV-RE) nell'osservare che la proposta del collega Zaratti di fissare un termine per il mandato ai relatori appare in linea con l'indicazione data in precedenza che le Commissioni avrebbero dovuto terminare i loro lavori entro le 22.30, invita ad una maggiore tra-

sparenza nelle relazioni tra maggioranza, forze di opposizione e Governo. Chiede pertanto di conoscere i pareri su tutte le proposte emendative ancora da votare per poter fare una valutazione complessiva.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nel ribadire le Commissioni possono procedere senza problemi nell'esame delle proposte emendative mancando il parere solo su quattro di esse, invita i relatori e il rappresentante del Governo a formulare il loro parere su quelle relative all'articolo 1.

Precisa in proposito che vi sono numerosi precedenti nei quali i relatori hanno proposto correzioni di un emendamento già votato in Commissione, come accade nella seduta odierna per gli identici emendamenti D'Attis 1.13 e Faraone 1.15.

Edoardo ZIELLO (LEGA), *relatore per la I Commissione*, anche a nome della relatrice per la XI Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento 1.19 del Governo e parere favorevole sull'emendamento Lucaselli 1.16, quest'ultimo a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 3*).

Propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Paolo Emilio Russo 1.019 e parere contrario su tutti i subemendamenti all'articolo aggiuntivo 1.023 dei relatori del quale propone l'accantonamento per valutarne una eventuale riformulazione.

Concorda sulle correzioni proposte dal presidente sugli identici emendamenti D'Attis 1.13 e Faraone 1.15 nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 3*).

Maria Elena BOSCHI (A-IV-RE), insiste perché vengano espressi i pareri su tutte le proposte emendative ancora da votare.

Alfonso COLUCCI (M5S) si associa alla richiesta della collega Boschi.

Walter RIZZETTO, *presidente*, invita i relatori e il rappresentante del Governo a formulare i loro pareri su tutte le restanti proposte emendative.

Edoardo ZIELLO (LEGA), *relatore per la I Commissione*, esprime parere contrario sull'emendamento Tucci 2.1 e parere favorevole sull'emendamento Cannizzaro 2.8 a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 3*). Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti Cannata 2.3 e Calderone 2.10.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Carotenuto 3.7 a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 3*). Esprime parere contrario sui subemendamenti all'emendamento 3.14 dei relatori del quale sollecita l'approvazione. Esprime, quindi, parere contrario sugli articoli aggiuntivi D'Alessio 3.01 e Barzotti 3.02 e sul subemendamento Barzotti 0.3.09.2, esprimendo invece parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 3.09 del Governo.

Sollecita l'approvazione dell'emendamento 4.16 dei relatori che recepisce una condizione espressa dalla Commissione Bilancio. Esprime, quindi, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Tassinari 5.011 nonché sul subemendamento Torto 0.5.012.1, esprimendo parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 5.012 del Governo.

Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Toni Ricciardi 6.05.

Esprime parere contrario sull'emendamento Semenzato 8.2 e sollecita l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 8.05 dei relatori.

Esprime parere contrario sull'emendamento Iezzi 9.3 nonché sui subemendamenti all'emendamento 9.6 dei relatori del quale propone una riformulazione nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 3*).

Sollecita l'approvazione dell'emendamento 11.2 dei relatori volto a recepire una condizione espressa dalla Commissione Bilancio.

Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti Boschi 12.1 e Casu 12.4 nonché su tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 12.9 del Governo, sul quale esprime parere favorevole. Propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Schifone 12.01.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Patriarca 13.10 a condizione che sia

riformulato nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 3*). Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Caramanna 13.07 e su tutti i subemendamenti all'articolo aggiuntivo 13.08 della relatrice per la XI Commissione sul quale esprime parere favorevole a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 3*).

Esprime parere contrario sugli emendamenti Giuliano 14.4 e Nevi 14.12 e sollecita l'approvazione dell'emendamento 14.16 dei relatori volto a recepire una condizione espressa dalla Commissione Bilancio.

Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Gianassi 15.05, mentre esprime parere contrario sul subemendamento D'Orso 0.15.07.1 raccomandando l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 15.07 dei relatori, nel testo riformulato (*vedi allegato 3*). Raccomanda l'approvazione dell'emendamento 16.1 dei relatori. Raccomanda l'approvazione del subemendamento 0.18.03.1 dei relatori, mentre esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 18.03 del Governo. Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici articoli aggiuntivi Ilaria Fontana 19.01, Scotto 19.010 e Mari 19.02 nonché sull'articolo aggiuntivo Lampis 19.02 e sull'emendamento Scotto 20.1. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Sasso 20.7, Rampelli 20.8, Lupi 20.16 e Dalla Chiesa 20.17 purché riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*); formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario degli emendamenti Lupi 20.27 e Faraone 20.39. Esprime parere favorevole sull'emendamento D'Attis 20.45, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici articoli aggiuntivi Orfini 20.01, Mari 20.02 e Torto 20.03 nonché sugli articoli aggiuntivi Amato 20.05 e Lupi 20.09. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Sasso 21.1 e Cangiano 21.2, purché riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'ar-

ticolo aggiuntivo Giaccone 22.03, dell'emendamento Auriemma 26.6 e dell'articolo aggiuntivo Carmina 26.01 e degli identici emendamenti Steger 28.5 e Giagoni 28.6. Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, del subemendamento Zaratti 0.28.66.1 mentre raccomanda l'approvazione dell'emendamento 28.66 dei relatori. Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario degli emendamenti Urzì 28.59 e Alfonso Colucci 28.63 nonché degli identici articoli aggiuntivi Porta 28.01, Caiata 28.02 e Onori 28.03. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Trancassini 28.05, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'articolo aggiuntivo Ciancitto 28.015; esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Cannata 28.023, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli articoli aggiuntivi Toni Ricciardi 28.026, Iezzi 28.029 e Zinzi 28.032. Esprime parere favorevole sull'emendamento Cerreto 31.1, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Frijia 32.02 nonché dei subemendamenti Scotto 0.34.4.4, 0.34.4.5, 0.34.4.2 e 0.34.4.3 e Enrico Costa 0.34.4.1 mentre raccomanda l'approvazione dell'emendamento 34.4 dei relatori. Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Zaratti 36.1 e degli articoli aggiuntivi Simiani 40.01 e 40.03. Raccomanda infine l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 1.023 dei relatori, precedentemente accantonato, nel testo riformulato (*vedi allegato 3*).

La Sottosegretaria Sandra SAVINO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Alfonso COLUCCI (M5S), tutto considerato, fa presente che praticamente nessuna delle proposte emendative del Movimento 5 Stelle ha avuto accoglimento da parte del

Governo e dei relatori. Evidenzia dunque che tale situazione indurrà i componenti del suo gruppo ad illustrare tutte le proposte emendative presentate, confidando che tale illustrazione possa far cambiare idea alla maggioranza. Ritiene quindi che la programmazione dei lavori delle Commissioni riunite debba tenere conto di tale aspetto.

Le Commissioni, ritornando sulla votazione precedentemente effettuata per tener conto degli approfondimenti della Ragioneria generale dello Stato, approvano gli identici emendamenti D'Attis 1.13 e Faraone 1.15, come riformulati (*vedi allegato 1*). Approvano quindi l'emendamento 1.19 del Governo.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che l'onorevole Lucaselli accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua firma 1.16.

Le Commissioni approvano l'emendamento Lucaselli 1.16, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Paolo Emilio Russo 1.019 resta accantonato.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) prende atto che la maggioranza non ha inteso dare alcun segnale, nonostante l'atteggiamento corretto paziente e assolutamente non ostruzionistico delle opposizioni neanche su una proposta emendativa innocua come il subemendamento Bonafè 0.1.023.3 e che pure ha un grande valore. Rileva infatti che tale subemendamento è volto a sottolineare la centralità delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, analogamente a quanto viene sottolineato nell'ambito del dibattito sul salario minimo.

Filiberto ZARATTI (AVS) ritiene importante intervenire sul subemendamento della collega Bonafè perché lo considera paradigmatico di un ragionamento più ampio sul provvedimento in esame. Dichiarò che si sarebbe aspettato dalla maggioranza un

atteggiamento più disponibile nei confronti delle proposte dell'opposizione, tanto più se come in questo caso non si configura un aumento di spesa. Si domanda quindi come il Governo possa bocciare tale subemendamento nel momento stesso in cui pone come ostacolo al provvedimento sul salario minimo l'importanza della concertazione con i sindacati. Nel ritenere che vi sia una malafede di fondo, invita i colleghi ad un ripensamento, a fronte della ripetuta disponibilità della opposizione a fare fronte alle incertezze e ai limiti dimostrati dalla maggioranza nella gestione del decreto-legge in esame.

Le Commissioni respingono il subemendamento Bonafè 0.1.023.3.

Federico FORNARO fa presente che il subemendamento Bonafè 0.1.023.1 cerca di correggere per quanto possibile l'impostazione dell'articolo aggiuntivo dei relatori che aggiunge alle disposizioni già disomogenee del decreto-legge un ulteriore ambito di intervento. Ritiene inaccettabile tale modo di legiferare che introducendo tramite proposte emendative dei relatori e del Governo nuove materia anche molto delicate rende difficile ai deputati valutarne il contenuto ed esprimere consapevolmente il proprio voto. Aggiunge che così facendo si finisce con il legiferare per superfetazioni, rischiando di introdurre disposizioni contraddittorie rispetto alla normativa vigente. Nel manifestare dunque la propria profonda contrarietà a tale metodo, evidenzia che in questa sede si stia rivelando la totale indisponibilità della maggioranza ad accogliere proposte leali e non ostruzionistiche delle opposizioni. Conclude dunque che se questa è la risposta l'opposizione ne terrà conto modificando il proprio atteggiamento su questo e su altri provvedimenti.

Filiberto ZARATTI (AVS) si associa alle considerazioni del collega Fornaro, sottolineando come le proposte emendative dei relatori e del Governo contribuiscano a creare un quadro di ulteriore incertezza in un provvedimento che già nel suo testo originario è costituito da 45 articoli tra loro

disomogenei. Fa presente che l'opposizione ha tentato di migliorare il testo, avendo a cuore l'interesse del Paese, in particolar modo in una situazione di crisi come quella attuale che mette in difficoltà i cittadini. Pur riconoscendo il legittimo diritto della maggioranza a fare il proprio lavoro, avendo vinto le elezioni, fa presente tuttavia che questo non significa che altre parti in Parlamento non debbano avere la possibilità di migliorare i testi di legge, soprattutto con proposte di buon senso. Dichiarò di non comprendere le ragioni della contrarietà a tale subemendamento che è invece volto a favorire la collaborazione e la sinergia tra Ministeri, sottolineando che della rigidità della maggioranza e del Governo faranno le spese i cittadini, i sindaci, le comunità senza risorse. Nel ritenere quindi che la maggioranza debba fare uno sforzo ulteriore in nome dell'interesse nazionale cui fa costantemente riferimento, la invita ancora una volta con insistenza a rivedere la sua sconsiderata posizione.

Le Commissioni respingono il subemendamento Bonafè 0.1.023.1.

Federico FORNARO (PD-IDP) riprende le considerazioni svolte dal collega Scotto dal momento che il subemendamento Bonafè 0.1.023.2 richiama alla necessità che anche con riguardo al riordino dell'accesso alla carriera dirigenziale si dia ascolto alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Nel rilevare l'esigenza di concordare le azioni con il maggior livello di condivisione possibile, fa presente che tale proposta emendativa appare oltretutto in linea con le dichiarate intenzioni del Governo di ridimensionare le organizzazioni sindacati scarsamente rappresentative a livello nazionale. Rivolge dunque un ulteriore appello alla maggioranza ed al Governo a modificare il proprio parere.

Le Commissioni respingono il subemendamento Bonafè 0.1.023.2.

Maria Elena BOSCHI (A-IV-RE) nell'illustrare il subemendamento a sua prima firma 0.1.023.5 stigmatizza la scelta dei

relatori di presentare un articolo aggiuntivo che autorizza nuove assunzioni nella pubblica amministrazione prevedendo come centrale la selezione mediante corso-concorso. Afferma la netta contrarietà del suo gruppo a procedure selettive diverse dal concorso pubblico, imposto dalla Costituzione per l'accesso alle pubbliche amministrazioni e così motiva il subemendamento, che appunto sostituisce ovunque ricorra nell'articolo aggiuntivo le parole corso-concorso con il concorso. Rileva come spesso le forze politiche si lamentino delle inefficienze della pubblica amministrazione ma come altrettanto spesso non siano coerenti nel pretendere la selezione nelle pubbliche amministrazioni dei candidati più meritevoli.

Le Commissioni respingono il subemendamento Boschi 0.1.023.5.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) illustra il subemendamento Bonafè 0.1.023.4, che prevede l'obbligo per il Ministro della pubblica amministrazione di rendere una relazione annuale alle Camere sugli esiti delle procedure di reclutamento previste dall'articolo aggiuntivo dei relatori.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sul subemendamento Bonafè 0.1.023.4 sottolinea l'importanza del ruolo del Parlamento e dichiara di non comprendere per quali ragioni la maggioranza voglia rinunciare a valorizzarlo prevedendo la relazione annuale del Ministro. Si chiede come mai una norma così essenziale non sia stata presentata prima e invita i colleghi ad approvare il subemendamento ricordando loro che spesso ai parlamentari difendere le prerogative del Parlamento.

Valentina BARZOTTI (M5S) chiede di sottoscrivere il subemendamento Bonafè 0.1.023.4, la cui approvazione ritiene fondamentale.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) interviene sull'ordine dei lavori per ringraziare i colleghi del sostegno al subemendamento e per chiedere all'onorevole Zaratti, che tanto ha

apprezzato questa iniziativa del partito democratico, di sottoscrivere la proposta emendativa.

Filiberto ZARATTI (AVS) chiede di sottoscrivere il subemendamento Bonafé 0.1.023.4.

Alfonso COLUCCI (M5S) evidenzia come il subemendamento Bonafé 0.1.023.4 sia volto a rafforzare il ruolo e la centralità del Parlamento e delle sue funzioni e come in questo senso si ponga in continuità con numerose battaglie ed emendamenti presentati dal Movimento 5 Stelle.

Federico FORNARO (PD-IDP) fa presente come anche nell'odierna seduta della Giunta per il regolamento sia stato affrontato il tema degli strumenti da introdurre per ridare centralità al Parlamento e riportare in equilibrio i rapporti tra potere esecutivo e potere legislativo. Ritieni, in particolare, che dovrebbero essere rafforzate le funzioni di controllo del parlamento, come prevede il subemendamento Bonafé 0.1.023.4, del quale auspica l'approvazione ricordando alla maggioranza che si tratta di una previsione non onerosa.

Davide AIELLO (M5S) sottolinea l'esigenza di un cambio di passo del Parlamento e ritiene essenziale che le commissioni parlamentari siano informate annualmente sulle attività di reclutamento delle pubbliche amministrazioni. Ritieni che l'approvazione del subemendamento, che non comporta oneri, renderebbe l'Italia più simile agli altri Paesi europei.

Ida CARMINA (M5S) insiste per l'approvazione del subemendamento Bonafé 0.1.023.4, che chiede di sottoscrivere. Evidenzia che la disposizione valorizza il ruolo del Parlamento come sede della rappresentanza popolare, nella quale il Ministro è chiamato a rendere conto delle procedure selettive, ma anche, dinanzi alle commissioni competenti per i profili finanziari, a rispondere dell'impiego delle risorse economiche destinate alle procedure di reclutamento; ricorda come peraltro la previ-

sione che l'esecutivo debba rendere conto al Parlamento delle proprie spese risale addirittura alla Magna Charta.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) a nome della collega Bonafé, la quale in questo momento non è presente in aula, ringrazia i membri della Commissione per gli interventi a favore della sua proposta emendativa 0.1.023.4 che ne hanno valorizzato il contenuto.

Gianni CUPERLO (PD-IDP) si associa al ringraziamento espresso dal collega Scotto per conto della deputata Bonafé.

Le Commissioni respingono il subemendamento Bonafé 0.1.023.4.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 1.023 dei relatori nel testo riformulato, sottolinea che il testo della proposta emendativa presenta un primo periodo iniziale particolarmente lungo e farraginoso che ritiene censurabile sotto il profilo della tecnica legislativa. Invita ad una attenta riflessione sulle modalità di redazione dei testi legislativi.

Davide AIELLO (M5S) nell'affermare che il testo dell'articolo aggiuntivo 1.023 dei relatori nel testo riformulato non è accettabile sotto il profilo della forma linguistica, sostiene che le leggi non soltanto non danno risposte concrete alle necessità del Paese ma spesso risultano incomprensibili. Chiede, infine, alla presidenza di convocare l'Ufficio di presidenza per organizzare il proseguimento dei lavori.

Simona BONAFÈ (PD-IDP) ringrazia i colleghi per aver sostenuto il suo subemendamento 0.1.023.4 che ricolloca il rapporto tra Governo e Parlamento al centro dell'attuazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa.

Riguardo all'articolo aggiuntivo 1.023 dei relatori nel testo riformulato, nel chiedere un supplemento di valutazione perché sia reso più funzionale e facilmente applicabile, concorda con i colleghi che l'hanno preceduta sulla disomogeneità dei commi che compongono la proposta emendativa.

Nazario PAGANO (FI-PPE) invita i deputati delle Commissioni a segnalare la propria presenza anche per la giornata odierna di giovedì 27 luglio.

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede di interrompere l'esame del provvedimento e propone ironicamente di assegnarlo alla Commissione per la semplificazione.

Gianni CUPERLO (PD-IDP) nel ricordare la massima del celebre linguista Tullio De Mauro secondo la quale la lingua parla per noi ma, ancora prima, pensa per noi, afferma che la proposta emendativa 1.023 nel testo riformulato è scritta male perché è stata pensata male e rammenta l'opera di revisione del testo della Costituzione sotto il profilo della pulizia linguistica da parte di Concetto Marchesi.

Sostiene, inoltre, che la disaffezione diffusa alla vita politica e l'astensionismo sono dovuti anche al fatto che lo Stato non si esprime in modo adeguato e, per questa ragione, rimane distante dai cittadini.

A tal proposito cita una famosa imprecazione in lingua sarda, *ancu ti currat sa giustizia*, che significa « che ti rincorra la giustizia », che riflette la distanza tra la lingua dello Stato e la lingua dei soggetti che lo compongono.

Conclude che in qualità di legislatori, i parlamentari dovrebbero aver presente che usare un linguaggio scorretto e poco chiaro nei testi legislativi rappresenta una mancanza di rispetto verso coloro che ne sono destinatari.

Antonio D'ALESSIO (A-IV-RE) condivide le critiche illustrate dai colleghi sul testo dell'articolo aggiuntivo 1.023 dei relatori nel testo riformulato.

Alfonso COLUCCI (M5S), richiama l'articolo 16-*bis*, comma 4, del Regolamento della Camera concernente la qualità dei testi con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché all'efficacia di essi per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente. In particolare si

sofferma sul comma 3 dell'articolo aggiuntivo 1.023 dei relatori nel testo riformulato che prevedendo la proposta del Ministro dell'economia e delle finanze per la determinazione dei posti destinati al corso-concorso rende di fatto difficile l'applicazione diretta della norma. In riferimento al comma 4, il rinvio con il limite della compatibilità ai decreti del Presidente della Repubblica n. 272 del 2004 e n. 70 del 2013, introduce un parametro discrezionale nell'individuazione della disciplina applicabile che lascia ampio spazio ad interventi giudiziali. Critica anche la formulazione della disposizione di copertura finanziaria di cui al comma 7. Nell'osservare che la proposta emendativa presenta criticità anche nel merito, ritiene comunque sufficienti anche le sole ragioni concernenti la tecnica legislativa per annunziare il voto contrario.

Filiberto ZARATTI (AVS) ritiene che il seppur breve intervento del collega Alfonso Colucci, così come quelli dei colleghi Fornaro e Cuperlo, gli permettano di omettere una serie di considerazioni sull'importanza della comprensione delle leggi.

Osserva che, per le modalità in cui è scritto, l'articolo aggiuntivo dei relatori 1.023 avrebbe dovuto fare riferimento, anziché alla Scuola nazionale dell'amministrazione, a quella della grammatica e sottolinea come il collega Mari, che è stato maestro elementare, potrebbe dare un contributo importante a chi ha predisposto l'articolo aggiuntivo in esame.

Rammenta inoltre che nell'*incipit* del Vangelo secondo Giovanni si fa riferimento al Verbo che era al principio di tutto e senza il quale non è stato fatto nulla di ciò che esiste.

Rivolgendosi ai colleghi della maggioranza, spesso ossessionati dal desiderio di individuare nuove fattispecie di reato, si domanda come possano i cittadini rispettare le norme quando queste sono scritte in maniera incomprensibile e ritiene che il Parlamento abbia la responsabilità di come sono scritte le leggi e che sarebbe utile istituire una Commissione speciale che si occupi della verifica della loro comprensibilità.

Rileva infatti che la parola è elemento fondamentale della civiltà e che se una norma è scritta male questa non verrà rispettata dai cittadini.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) non condivide l'opinione del collega Zaratti che attribuisce al Parlamento la responsabilità di come vengono scritte le leggi, non contestando gli interventi del Governo.

Sottolinea inoltre che la crisi della democrazia discende da due elementi. Il primo è la questione sociale e la disuguaglianza che sta sempre più evidenziandosi tra cittadini. Il secondo elemento è la crisi della trasparenza. Ritene infatti che i cittadini rispondano alla difficoltà di interpretare i processi decisionali o aderendo a movimenti di contestazione – come quello del « Vaffa-day » o disertando le urne.

Ritiene quindi che compito della politica dovrebbe essere quello di ridurre la distanza che si è creata nella forbice sociale e sottolinea che ciò si ottiene con delle leggi chiare.

Citando Palmiro Togliatti, ricorda che questi, riferendosi alla Costituzione, affermava che essa dovesse essere leggibile dal minatore sardo e dal pastore abruzzese.

Ricorda ancora, che durante la battaglia referendaria che il suo gruppo fece contro il la riforma costituzionale Boschi, era stato contestato in particolar modo l'articolo 75 che aveva definito un « labirinto di Minosse » nel quale si sapeva quando si entrava ma non quando si poteva uscirne.

Invita quindi i relatori a ritirare l'articolo aggiuntivo a loro firma 1.023 che appesantisce il provvedimento e che lo espone a ricorsi di legittimità.

Valentina BARZOTTI (M5S) in qualità di componente del Comitato per la legislazione della Camera dei deputati sottolinea come tale importante organo abbia già avanzato alcune perplessità sul testo del decreto-legge in esame.

Rileva come una legislazione farraginoso allontani i cittadini dalla democrazia e sottolinea come gli emendamenti, che non sono sottoposti al vaglio del Comitato della legislazione, introducano spesso disposizioni ancor più macchinose.

Richiamando la sua esperienza da avvocato, inoltre, sottolinea che se una norma non è puntuale si presta ad una distorsione della sua applicazione.

In considerazione del principio di leale collaborazione tra i poteri dello Stato, sollecita il Governo nell'evitare di produrre norme di questo tenore che il Parlamento è poi costretto ad approvare, senza avere il tempo necessario per esaminarle, nel cuore della notte.

Osserva inoltre che sebbene *ignorantia legis non excusat* appare difficile pretendere che una norma non lineare e scritta così male possa essere rispettata da chi non può comprenderla.

Ricorda inoltre al collega Scotti, che ha ricordato il « Vaffa-day » che quella fu una stagione importante nella quale i cittadini rispondevano alla politica che si era allontanata da loro e ribadisce che il processo legislativo deve essere semplice e fatto per essere compreso e che il Parlamento ha la responsabilità di portarlo avanti.

Alfonso COLUCCI (M5S), intervenendo ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento in relazione a quanto dichiarato dal collega Zaratti, intende precisare di non condividere le considerazioni da lui fatte circa una eccessiva sinteticità dei propri interventi.

Maria Elena BOSCHI (A-IV-RE) si sente chiamata in causa da quanto affermato dal collega Scotti sul funzionamento e i limiti del processo legislativo. Nel rilevare che le Commissioni riunite si trovano ad esaminare l'ennesimo decreto-legge emanato dal Governo con una dilatazione dei tempi che non dipende dall'atteggiamento delle opposizioni ma da ritardi causati dallo stesso Governo e dalla mancata interlocuzione con i partiti di maggioranza, evidenzia che a causa di ciò il Senato si troverà nella condizione di non poter offrire alcun apporto rispetto ad un provvedimento molto rilevante, composto da oltre 40 articoli, non essendovi in quella sede neanche la possibilità in queste circostanze di presentare ordini del giorno.

Nell'evidenziare che dall'inizio della legislatura non è mai stata possibile una

terza lettura dei decreti-legge emanati dal Governo e che è sempre stata posta la questione di fiducia, sottolinea che l'unico spazio a disposizione per le forze di minoranza per tentare incidere in qualche modo è rappresentato dall'esame in prima lettura in sede referente. Pertanto esse hanno la responsabilità di vagliare con attenzione tutte le proposte emendative in discussione e proporre correttivi, sia nel merito sia per quanto riguarda la tecnica legislativa.

Come ulteriore elemento critico segnala che i decreti-legge prevedono un numero notevole di provvedimenti attuativi che dilatano i tempi di applicazione della normativa che viene introdotta, in contrasto con il carattere di urgenza che dovrebbero avere gli stessi decreti-legge. Evidenzia che in assenza di provvedimenti attuativi non è possibile fornire le risposte alle esigenze dei cittadini e delle imprese, osservando che con l'attuale esecutivo l'arretrato in tale ambito, già rilevante, è in continua crescita.

Nel ribadire la necessità di una profonda riforma costituzionale, ricorda che vi è stata in tal senso una disponibilità iniziale da parte del Governo che non ha però poi avuto seguito. Rammenta che con la riforma proposta nel 2016 si era tentato di intervenire in maniera decisa nel procedimento legislativo, prevedendo di affidarlo ad una sola Camera, con alcune eccezioni, e osserva che la riduzione del numero dei parlamentari ha reso la situazione più difficile, in particolare per quanto concerne il Senato.

Entrando nello specifico dell'articolo aggiuntivo 1.023 dei relatori, segnala che il suo contenuto poteva essere migliorato, ad esempio potenziando il ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze che nel testo proposto appare troppo marginale rispetto all'obiettivo di intervenire anche in ambito fiscale e catastale. Manifesta, inoltre, perplessità sulla scelta di prevedere un corso-

concorso per la copertura dei posti, in ragione della delicatezza dei compiti che dovranno svolgere i nuovi dirigenti, con ripercussioni anche sul livello delle entrate statali.

Osservando che la dilatazione dei tempi di esame del provvedimento in discussione ha ripercussioni anche sull'iter di altre proposte legislative, ribadisce l'opportunità di un approccio maggiormente condiviso, consentendo anche le forze di opposizione di dare loro rapporto per migliorare il testo attraverso un confronto con i partiti della maggioranza. Rileva che fino a questo momento sono state trovate soluzioni per singoli aspetti ma solo in relazione ad argomenti sollevati dai rappresentanti delle forze di maggioranza, lasciando irrisolte alcune questioni rilevanti.

In conclusione, ricordando che negli anni passati vi è stata una continua alternanza nei ruoli di opposizione e di governo, invita a promuovere in maniera concreta forme di collaborazione che rappresentano un elemento essenziale della vita democratica.

Nazario PAGANO, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 01.15 del 27 luglio 2023, è ripresa alle 2.45.

Walter RIZZETTO, *presidente*, all'esito della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 2.50 del 27 luglio 2023.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.15, dalle 19.30 alle 19.45 e dalle 2.35 del 27 luglio 2023 alle 2.40.

ALLEGATO 1

DL 75/2023: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.
C. 1239 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-*bis*. Nel medesimo termine di cui al comma 1, in ragione della specifica ed elevata professionalità richiesta per garantire l'attuazione degli interventi di digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza e posti a carico del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, gli incarichi dirigenziali relativi alle posizioni vacanti possono essere conferiti anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comunque in numero non superiore a 4 unità. Resta ferma la disciplina della composizione dell'unità di missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021.

1-*ter*. Al comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono comprese tra le esigenze di funzionamento di cui al precedente periodo quelle relative alle missioni svolte dagli esperti di cui al comma 1, che esercitano funzioni di monitoraggio e verifica da effettuarsi al di fuori delle sedi ordinarie e prevalenti di esecuzione dell'incarico, ai quali, anche in deroga alla disposizione di cui all'articolo 6, comma 12, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è consentito l'uso di un proprio mezzo di trasporto con la corresponsione dell'indennità prevista dall'articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, quale rimborso delle spese di viaggio, anche oltre i limiti della circoscrizione

provinciale dell'ufficio di appartenenza, nel limite delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, qualora lo svolgimento della missione risulti inconciliabile con l'orario dei servizi pubblici ovvero l'uso di tale mezzo risulti indispensabile per garantire l'efficacia dell'azione amministrativa ».

1.19. Il Governo.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Nei trattamenti economici dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, determinati dai pertinenti regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono considerati gli adeguamenti retributivi previsti dai contratti collettivi e riconosciuti ai dirigenti di ruolo, nei limiti delle risorse utilizzabili a legislazione vigente destinate al trattamento economico spettante al personale assegnato ai predetti uffici senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

* **1.13.** (nuova formulazione) D'Attis, Tasinari, Rubano.

* **1.15.** (nuova formulazione) Faraone, D'Alessio.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-*bis*. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 334, le parole: « e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro » sono sostituite dalle seguenti: « ,

dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e dell’Agenzia italiana per la gioventù »;

b) al comma 336, alla fine aggiungere: « e i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dall’Agenzia italiana per la gioventù sono incrementati di 11.876 euro. ».

c) al comma 337, le parole: « e la spesa di 493.640 euro annui a decorrere dall’anno 2023, relativamente al personale dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro » sono sostituite dalle seguenti: « , la spesa di 493.640 euro annui a decorrere dall’anno 2023, relativamente al personale dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e la spesa di 125.000 euro annui a decorrere dall’anno 2023, relativamente al personale dell’Agenzia italiana per la gioventù ».

5-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni previste dal comma 5-bis pari a euro 125.000 annui a decorrere dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rifinanziato dall’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

1.16. (nuova formulazione) Lucaselli.

Dopo l’articolo 16 inserire il seguente:

Art. 16-bis.

(Norma di interpretazione autentica dell’articolo 34 della legge 31 dicembre 2012, n. 247)

1. In attuazione dell’articolo 51 della Costituzione, il riferimento al rispetto dell’equilibrio tra i generi di cui all’articolo 34, comma 1, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, si interpreta nel senso che tale rispetto è assicurato dall’osservanza della previsione di cui al comma 2 del citato articolo 34 nonché della previsione di cui al quinto periodo del comma

3 del medesimo articolo 34 della legge n. 247 del 2012.

16.01. Varchi, Lucaselli, Maschio, Morrone.

Al comma 2, lettera c), numero 1), capoverso 2, sostituire le parole: di cui uno titolare con le seguenti: di cui due titolari.

18.1. Ravetto, Iezzi, Bordonali, Stefani.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. All’articolo 8, comma 2-bis, quinto periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la parola: « sei » è sostituita dalla seguente: « dieci »;

1-ter. Agli articoli 174-bis, comma 2-bis, secondo periodo, e 828, comma 1, alinea, del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: « e la transizione ecologica » sono sostituite dalle seguenti: « e la sicurezza energetica ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di strutture poste alle dipendenze del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

19.3. (nuova formulazione) Paolo Emilio Russo.

Dopo l’articolo 19 inserire il seguente:

Art. 19-bis.

(Proroga della durata del contratto dei direttori degli Enti parco nazionali)

1. All’articolo 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Al direttore si applica la disposizione dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444 ».

2. Al fine di assicurare la continuità dell’attività amministrativa e gestionale degli Enti parco nazionali, anche tenuto conto della realizzazione degli investimenti del

PNRR, il contratto stipulato ai sensi dell'articolo 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto può essere prorogato fino all'insediamento del nuovo direttore del parco, comunque per una durata non superiore a sei mesi dalla data di scadenza del contratto medesimo.

* **19.08.** Cangiano.

* **19.09.** Battistoni.

Dopo l'articolo 19 inserire il seguente:

Art. 19-bis.

(Misure per la valorizzazione dell'attività di ricerca dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile)

1. Al fine di valorizzare l'attività di ricerca dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con la dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, da ripartire tra l'ISPRA e l'ENEA. Le risorse del fondo di cui al primo periodo sono destinate:

a) quanto a 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, all'espletamento delle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

b) quanto a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, all'espletamento di procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello professionale, in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'accesso al secondo livello, nei limiti delle risorse assegnate. Una quota delle risorse di cui alla presente lettera, nel limite massimo di 0,5 milioni di euro annui, può essere utilizzata

dall'ISPRA e dall'ENEA per lo scorrimento delle graduatorie vigenti relative alle procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello professionale per l'accesso al secondo livello avviate tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022;

c) quanto a 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo, in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono stabiliti i criteri di riparto del fondo di cui al comma 1. Con il decreto di cui al primo periodo sono individuati i principi generali per la definizione degli obiettivi e per l'attribuzione delle risorse di cui al comma 1, lettera c), al personale tecnico-amministrativo, tenendo conto della partecipazione del personale medesimo a specifici progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca, nel limite massimo *pro capite* del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, sulla base dei criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

19.012. Il Governo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-*bis*. Nella provincia autonoma di Bolzano, la formazione iniziale dei docenti della scuola secondaria può avvenire anche mediante percorsi formativi abilitanti disciplinati e istituiti dalla giunta provinciale ai sensi dell'articolo 12-*bis* del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89.

20.46. Gebhard, Schullian, Steger.

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

Art. 22-*bis*.

(Ulteriore rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze)

1. Anche per l'attuazione degli adempimenti connessi agli interventi del PNRR, in particolare per quelli di cui all'articolo 12, comma 1-*sexies*, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, il Ministero dell'interno è autorizzato a conferire, entro il 31 dicembre 2026, incarichi di livello dirigenziale non generale, nel limite di sei unità, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai limiti percentuali previsti dalla medesima disposizione. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Ai destinatari dei predetti incarichi, per l'intera durata dei medesimi incarichi, sono attribuiti il trattamento economico fondamentale e il trattamento accessorio, ivi compresa la retribuzione di risultato spettanti ai dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'interno.

2. All'articolo 12, comma 1-*bis*, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, le parole: « , per il triennio 2022-2024, » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni dal 2022 al 2026 ».

* **22.01.** *(nuova formulazione)* Fornaro, Mauri, Serracchiani, Bonafè, Scotto.

* **22.02.** *(nuova formulazione)* Zinzi, Giagoni.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-*bis*. All'articolo 27 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera i) è inserita la seguente:

« *i-bis*) i lavoratori che siano stati dipendenti, per almeno dodici mesi nell'arco dei quarantotto mesi antecedenti alla richiesta, di imprese aventi sede in Italia, ovvero di società da queste partecipate, secondo quanto risulta dall'ultimo bilancio consolidato redatto ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, operanti in Stati e territori non appartenenti all'Unione europea, ai fini del loro impiego nelle sedi delle suddette imprese o società presenti nel territorio italiano »;

b) al comma 1-*ter*, le parole: « lettere a) e c) » sono sostituite dalle seguenti: « lettere a), c) e *i-bis*) ».

Conseguentemente, alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: nonché disposizioni in materia di ingresso di lavoratori stranieri per motivi particolari.

24.10. Foti, Urzi, Schifone.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 13 giugno 2023, n. 83, si applicano fino al 31 dicembre

2023 ai soli lavoratori frontalieri che alla data del 31 marzo 2022 svolgevano la loro attività lavorativa in modalità di telelavoro.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché disposizioni in materia di lavoratori frontalieri.

24.11. *(nuova formulazione)* Giaccone, Carparvi, Giagoni, Nisini, Candiani, Zoffili.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. All'articolo 113-ter del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il personale di cui al comma 1, fatta eccezione per quello della carriera prefettizia e, nel limite massimo di tre unità, delle Forze di polizia, che può essere collocato fuori ruolo, è posto in posizione di comando o di distacco, anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento fuori ruolo, che è disposto entro i limiti massimi consentiti ove previsti dai rispettivi ordinamenti, è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento stesso, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario »;

b) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Per il personale appartenente alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, posto in posizione di comando presso l'Agenzia, si applica l'articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ».

27.2. Il Governo.

Dopo l'articolo 27 inserire il seguente:

Art. 27-bis.

(Modifica all'articolo 13 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, in materia di termine per

la presentazione della domanda di elargizione di una somma a favore dei soggetti danneggiati da attività estorsive)

1. All'articolo 13, comma 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, le parole: « ventiquattro mesi » sono sostituite dalle seguenti: « cinque anni ».

27.07. Colosimo, Urzì, Schifone.

Nel capo I, dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

(Disposizioni per accelerare talune procedure per il reclutamento di personale delle pubbliche amministrazioni previste dal presente capo)

1. Al fine di provvedere alle assunzioni funzionali al completamento delle dotazioni organiche di cui agli articoli 3, comma 15, 12, 13, 14, 21 e 24 del presente decreto, le pubbliche amministrazioni possono anche stipulare convenzioni volte a reclutare il personale necessario mediante lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), in corso di validità, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera b-bis), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

28.028. Casu, Scotto, Bonafè.

Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: al comma 2, inserire le seguenti: le parole: « aderenti alla Conferenza dei rettori delle università italiane » sono sostituite dalle seguenti: « legalmente riconosciute ai sensi della normativa vigente in materia » e.

* **28.36.** Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani.

* **28.37.** Paolo Emilio Russo, Tassinari.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

2-bis) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Per i comuni, le unioni di comuni, le province e le città metropolitane, le percentuali di cui ai commi 1 e 2 sono incrementate rispettivamente al 20 per cento delle facoltà assunzionali esercitabili e, comunque, per almeno una unità. Fermo restando il rispetto dei principi generali di reclutamento del personale stabiliti dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in relazione alle specifiche finalità formative del contratto e al fine di ridurre i tempi di accesso all'impiego con riferimento alle assunzioni previste dal presente articolo, non si applicano le procedure di mobilità previste dagli articoli 34, comma 6, e 34-bis del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Alle assunzioni di cui al presente comma si applica quanto previsto in materia di adeguamento dei limiti dei trattamenti economici accessori del personale dall'ultimo periodo del comma 1-bis e dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 ».

* **28.38.** (nuova formulazione) Soumahoro.

* **28.39.** (nuova formulazione) Zaratti, Mari.

* **28.40.** (nuova formulazione) Giaccone, Caparvi, Giagoni, Nisini.

* **28.41.** (nuova formulazione) Roscani.

* **28.42.** (nuova formulazione) Deborah Bergamini.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 20, comma 3-undecies, dopo le parole: « interesse nazionale » sono inserite le seguenti: « nonché al conferimento di cariche negli organi di governo di fondazioni di interesse nazionale vigilate dalle amministrazioni centrali ».

28.45. Giaccone, Caparvi, Giagoni, Nisini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I comuni possono prevedere, nel limite dei posti disponibili della vigente dotazione organica e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale dirigenziale, una riserva di posti non superiore al 50 per cento da destinare al personale, dirigenziale e non dirigenziale, che abbia maturato con pieno merito almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni e che sia stato assunto a tempo determinato previo esperimento di procedure selettive e comparative a evidenza pubblica, o al personale non dirigenziale che sia in servizio a tempo indeterminato per lo stesso periodo di tempo. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.

28.46. (ulteriore nuova formulazione) Messina.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni dell'articolo 35, comma 5-ter, quarto e quinto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano ai concorsi pubblici banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

28.47. (nuova formulazione) De Luca, Casu, Bonafè, Scotto.

Nel capo I, dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, comma 1-ter, quarto periodo, dopo le parole: « i bandi » sono

inserirle le seguenti: « , che possono essere adottati anche dalle singole amministrazioni, »;

b) all'articolo 32, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ed è adeguatamente valorizzata, se di durata almeno biennale, nei bandi di concorso per l'accesso alla dirigenza, nonché nelle procedure di conferimento di incarichi dirigenziali qualora attinenti all'esperienza stessa »;

c) all'articolo 35, comma 5-ter, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: « Nei concorsi pubblici, a esclusione di quelli banditi per il reclutamento di personale sanitario e socio-sanitario, educativo e scolastico, compreso quello impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai comuni e dalle unioni di comuni, e dei ricercatori, nonché del personale di cui all'articolo 3, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso. In caso di rinuncia all'assunzione, di mancato superamento del periodo di prova o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori entro il limite di cui al quarto periodo. La disposizione del quarto periodo non si applica alle procedure concorsuali bandite dalle regioni, dalle province, dagli enti locali o da enti o agenzie da questi controllati o partecipati che prevedano un numero di posti messi a concorso non superiore a venti unità e per i comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti e per l'effettuazione di assunzioni a tempo determinato. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, possono essere stabilite ulteriori modalità applicative delle disposizioni del presente comma ».

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere, nel biennio 2023-2024, con contratto di lavoro a

tempo indeterminato, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e nei limiti della vigente dotazione organica, sessanta unità di personale dirigenziale di livello non generale. Una quota non inferiore al 50 per cento dei posti di cui al primo periodo è ricoperta attraverso procedure concorsuali pubbliche o mediante scorrimento di graduatorie vigenti, anche di altre pubbliche amministrazioni. Una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui è riservata, attraverso procedure comparative che tengono conto dei criteri e dei requisiti previsti dall'articolo 28, comma 1-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale appartenente ai ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze in possesso dei titoli di studio previsti dalla legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nella terza area professionale. Un'ulteriore quota non superiore al 15 per cento dei medesimi posti residui è altresì riservata al personale di cui al periodo precedente, in servizio a tempo indeterminato, che ha ricoperto presso il Ministero dell'economia e delle finanze incarichi di livello dirigenziale non generale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 per almeno un biennio e con valutazione positiva.

* **28.11.** (nuova formulazione) Bordonali, Comaroli, Bof, Iezzi, Stefani, Ravetto, Giaccone, Nisini, Caparvi, Giagoni.

* **28.053.** (nuova formulazione) Pella, Paolo Emilio Russo, De Monte.

* **28.49.** (nuova formulazione) Curti.

Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

(Disposizioni in materia di potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)

1. All'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020,

n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « Per gli anni 2020, 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni dal 2020 al 2025 »;

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 4,12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, si provvede, per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 2 del presente articolo e, per ciascuno degli anni dal 2021 a 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 ».

28.055. I Relatori.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

« *9-bis.* Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono nominati tre sub-commissari, cui sono conferiti i seguenti compiti specifici:

a) l'attività di coordinamento di cui al comma 2, lettera *a)*;

b) l'attività di verifica di cui al comma 2, lettera *f)*;

c) l'attività di confronto e di concertazione con le associazioni di categoria delle imprese di distribuzione e di vendita di carni, al fine di promuovere l'immissione nella relativa filiera dei capi della specie

cinghiale abbattuti, previa verifica dell'idoneità al consumo alimentare.

9-ter. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma *9-bis*, i sub-commissari possono avvalersi del supporto dell'Unità centrale di crisi di cui al comma 4 nonché degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli uffici competenti in materia di malattie animali delle amministrazioni indicate al comma 5. Ai sub-commissari si applicano, altresì, le disposizioni dei commi 7 e 8 ».

29.8. Urzì, Schifone.

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis. All'articolo *11-bis* del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* Le risorse del Fondo nazionale per la suinicoltura, nella misura di 400.000 euro per l'anno 2023, sono altresì destinate a interventi di sostegno e tutela delle aziende faunistico-venatorie e agriturismo-venatorie situate nei comuni interessati dai danni verificatisi nell'anno 2022 a seguito della comparsa della peste suina africana. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione delle risorse di cui al primo periodo »;

b) alla rubrica, dopo le parole: « settore suinicolo » sono aggiunte le seguenti: « e del settore faunistico-venatorio e agriturismo-venatorio ».

29.9. (*nuova formulazione*) Molinari, Bruzzone, Cavandoli, Davide Bergamini, Carloni, Pierro, Iezzi, Giaccone.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 30.

(Potenziamento dei sistemi di controllo sui prodotti agroalimentari e di contrasto alle

frodi nelle erogazioni finanziarie all'agricoltura)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* L'AGE-Control S.p.a. svolge, inoltre, le seguenti attività in materia di controlli e di contrasto delle frodi nelle erogazioni finanziarie all'agricoltura:

a) esecuzione dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi e delle banane sia per il mercato interno sia per l'importazione e l'esportazione;

b) gestione della banca dati nazionale degli operatori ortofrutticoli (BDNOO);

c) esercizio della potestà sanzionatoria per gli illeciti amministrativi di cui al decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, fatte salve le competenze attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano;

d) esecuzione dei controlli *ex post* di cui al regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021;

e) verifiche istruttorie, contabili e tecniche nei settori di intervento di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, nonché sugli aiuti per la distribuzione di prodotti ortofrutticoli, latte e prodotti lattiero-caseari agli istituti scolastici di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

f) esecuzione dei controlli sulle attività delegate dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura ai sensi del regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, del 7 dicembre 2021;

g) ogni altra attività di controllo a essa affidata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dalle regioni o dalle province autonome di Trento

e di Bolzano o dagli organismi pagatori delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ».

2. L'AGE-Control S.p.a. procede alla modifica del proprio statuto al fine di renderlo coerente con lo svolgimento delle attività a essa affidate ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 3, lettere *c)* e *d)*, dell'articolo 01 sono abrogati;

b) la lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 15-*bis* è abrogata;

c) le parole: « TITOLO II – SOPPRESSIONE DI AGECONTROL S.P.A. TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI IN AGEA; » sono soppresse;

d) l'articolo 16 è abrogato.

30.1. Urzì, Schifone.

Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-*bis*.

(Misure urgenti per garantire il funzionamento delle federazioni sportive)

1. All'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, la parola: « non » e le parole: « di tre » sono soppresse;

b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « I soggetti di cui al secondo periodo in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, debbono essere eletti con una maggioranza qualificata pari ai due terzi dei voti validamente espressi »;

c) al terzo periodo, le parole: « in numero comunque non superiore a cinque » sono sostituite dalle seguenti: « le quali nelle assemblee nazionali non pos-

sono comunque essere in numero superiore a due se il numero delle società con diritto al voto è inferiore a trecento, tre se di numero compreso tra trecento e quattrocentonovantanove, quattro se di numero compreso tra cinquecento e novecentonovantanove, cinque se in numero pari a mille o superiore »;

d) al quarto periodo, dopo le parole: « dalla data della nomina » sono inserite le seguenti: « e ne riferisce all'autorità vigilante. »;

e) dopo il sesto periodo è inserito il seguente: « I soggetti di cui al sesto periodo debbono garantire nei loro statuti la più ampia partecipazione all'elettorato passivo ».

2. All'articolo 14 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

al secondo periodo, la parola: « non » e le parole: « di tre » sono soppresse;

dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « I soggetti di cui al secondo periodo in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, debbono essere eletti con una maggioranza qualificata pari ai due terzi dei voti validamente espressi. »;

b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: « dalla data della nomina » sono inserite le seguenti: « e ne riferisce all'autorità vigilante. »;

c) al comma 4 è aggiunto in fine il seguente periodo: « I soggetti di cui al presente comma debbono garantire nei loro statuti la più ampia partecipazione all'elettorato passivo. ».

39.01. Nevi, Paolo Emilio Russo, Deborah Bergamini, Tassinari.

Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: 1° luglio 2023, aggiungere la seguente: anche;

b) sostituire le parole: praticanti discipline sportive dilettantistiche con le seguenti: che non hanno rapporti di lavoro di natura professionistica.

c) al secondo periodo, sostituire le parole: gli eventuali premi con le seguenti: i premi.

41.2. (nuova formulazione) Perissa, Mollicone.

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-bis. Per l'immediata attivazione delle procedure di affidamento relative ai lavori di adeguamento e di ristrutturazione e alle annesse tecnologie sanitarie collegate alle attività dei presidi sede di dipartimenti di emergenza, accettazione e pronto soccorso della rete del sistema dell'emergenza del servizio sanitario regionale della regione Lazio, funzionali a permettere un'adeguata accoglienza dei pellegrini che partecipano al Giubileo del 2025, nonché per tenere conto degli effettivi costi degli interventi previsti nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è autorizzata la spesa complessiva di 57,7 milioni di euro per l'anno 2023, di 124,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 26,3 milioni di euro per l'anno 2025 e di 3,2 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede:

a) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2023, a 100 milioni di euro per l'anno 2024 e a 15 milioni di euro per l'anno 2025, al lordo dell'imposta sul valore aggiunto, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, a valere sulla quota assegnata alla regione Lazio;

b) quanto a 17,7 milioni di euro per l'anno 2023, a 24,6 milioni di euro per l'anno 2024, a 11,3 milioni di euro per l'anno 2025 e a 3,2 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7,

del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

4-ter. Per le finalità di cui al comma 4-bis, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Commissario straordinario per il Giubileo, di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sentito per gli aspetti di competenza il Ministero della salute, predispone una proposta di aggiornamento del programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 422, della legge n. 234 del 2021, e dei relativi allegati, ferma restando l'immediata attivazione delle procedure di affidamento degli interventi anche da parte della regione Lazio.

43.4. Il Governo.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

Oa) all'articolo 1, comma 5, le parole: «dei soggetti ad elevata specializzazione tecnica in possesso di laurea specialistica o magistrale» sono sostituite dalle seguenti: «dei soggetti in possesso di laurea triennale, laurea specialistica o magistrale».

Conseguentemente:

dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 557 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la parola: «15.000» è sostituita dalla seguente: «25.000». *alla rubrica, sostituire le parole: recante disposizioni urgenti con le seguenti: e altre disposizioni.*

28.28. (nuova formulazione) Comaroli.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: utilizzando i fondi di cui al comma 2-quinquies del presente articolo con le seguenti: a valere sulle risorse disponibili

nella contabilità speciale di cui al comma 2-bis del presente articolo.

29.11. I Relatori (*in recepimento della condizione espressa dalla Commissione Bilancio e volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione*).

Al comma 4, sostituire le parole: dal 2023 con le seguenti: dal 2024

33.5. I Relatori (*in recepimento della condizione espressa dalla Commissione Bilancio e volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione*).

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al commissario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

34.5. I Relatori (*in recepimento della condizione espressa dalla Commissione Bilancio e volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione*).

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. All'articolo 1, comma 516, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole «alla società dedicata.» sono aggiunte le seguenti: «Al fine di promuovere e di assicurare l'applicazione della normativa in materia di autorizzazione, erogazione e contabilizzazione degli aiuti e dei contributi in agricoltura, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA è autorizzata a partecipare alla società dedicata. Lo Statuto della società dedicata è, conseguentemente, modificato.»

30.3. I Relatori.

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

(Regime IVA attività didattica sportiva)

1. Le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport, com-

prese quelle didattiche e formative, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto.

2. Le prestazioni di servizi didattiche e formative di cui al comma 1, rese anteriormente all'entrata in vigore della presente disposizione, si intendono comprese nell'ambito applicativo dell'articolo 10, comma

1, n. 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

36.2. Barelli, Casasco, De Palma, Paolo Emilio Russo, Deborah Bergamini, Tassinari.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ai comuni di Anterselva, Bormio, Cortina d'Ampezzo, Livigno, Predazzo, Tesero e Valdisotto *con le seguenti:* ai comuni di Bormio, Cortina d'Ampezzo, Livigno e Valdisotto.

39.1. Schullian, Cattoi, Gebhard, Steger, Urzi.

ALLEGATO 2

DL 75/2023: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.
C. 1239 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE 1.023, 3.14, 4.16, 8.05, 9.6, 11.2, 14.16, 15.07, 16.1, 20.47, 27.3, 28.66, 28.67, 28.055, 29.11, 30.3, 33.5, 34.4 e 34.5 DEI RELATORI e 13.08 DELLA RELATRICE PER LA XI COMMISSIONE E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 1.

All'articolo aggiuntivo 1.023 dei Relatori, capoverso Art. 1-bis, al comma 1, dopo le parole: Ministro per la pubblica amministrazione aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentite le organizzazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

0.1.023.3. Bonafè, Scotto.

All'articolo aggiuntivo 1.023 dei Relatori, capoverso Art. 1-bis, al comma 1, dopo le parole: Ministro per la pubblica amministrazione aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

0.1.023.1. Bonafè, Scotto.

All'articolo aggiuntivo 1.023 dei Relatori, capoverso Art. 1-bis, al comma 1, dopo le parole: Ministro per la pubblica amministrazione aggiungere le seguenti: , sentite le organizzazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

0.1.023.2. Bonafè, Scotto.

All'articolo aggiuntivo 1.023 dei Relatori, capoverso Art. 1-bis, al comma 1, alinea, primo periodo, sostituire le parole: specifico corso-concorso con le seguenti: specifico concorso pubblico.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

a) *al comma 1, lettera c), sostituire le parole: di specifici corsi-concorsi con le seguenti: di specifici concorsi pubblici;*

b) *al comma 2:*

alla lettera a), sostituire le parole: al corso concorso con le seguenti: alla procedura di concorso;

alla lettera d), sostituire le parole: del concorso per l'ammissione al corso-concorso e degli esami di cui agli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 con le seguenti: del concorso;

alla lettera e), sostituire le parole: i programmi del corso, mirati a fornire ai partecipanti una formazione complementare con le seguenti: i programmi riguardanti le prove del concorso, tesi a testare la formazione complementare;

c) *al comma 3:*

sostituire le parole: corso-concorso, ovunque ricorrono, con le seguenti: concorso;

sopprimere l'ultimo periodo;

d) *sopprimere il comma 4;*

e) *al comma 7 sostituire le parole: corso-concorso con le seguenti: concorso e le parole: corsi-concorsi con le seguenti: concorsi.*

0.1.023.5. Boschi, D'Alessio.

All'articolo aggiuntivo 1.023 dei Relatori, capoverso Art. 1-bis, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Il Ministro per la pubblica amministrazione riferisce annualmente alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari sugli esiti delle procedure di cui al presente articolo, nonché sulla congruità delle risorse di cui al comma 7.

0.1.023.4. Bonafè, Scotto.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Nelle more del riordino della disciplina dell'accesso alla carriera dirigenziale, della valutazione della performance e della formazione iniziale e continua del personale dirigente e non dirigente delle pubbliche amministrazioni ed al fine di rinforzare la capacità funzionale delle agenzie fiscali per l'attuazione della riforma fiscale e tributaria, la Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), con atti di organizzazione, adottati secondo linee di indirizzo del Ministro per la pubblica amministrazione, e con le modalità previste a legislazione vigente, provvede alla formazione superiore, alla specializzazione ed al continuo aggiornamento professionale nelle materie della fiscalità del personale del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali, nonché al reclutamento mediante specifico corso-concorso di dirigenti per le predette amministrazioni dotati di specifiche professionalità tecniche in materia fiscale, tributaria e catastale. Conseguentemente il Ministero dell'economia e delle finanze, le predette Agenzie fiscali e quelle di cui al comma 6, stipulano con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e con la SNA apposite convenzioni per definire, in particolare:

a) l'articolazione della formazione dedicata, di carattere teorico, pratico o divulgativo, idonea a garantire, a decorrere dal 2024, un volume annuo di iniziative non

inferiore a quindici corsi specialistici, nonché l'individuazione condivisa delle professionalità cui affidare le docenze e delle sedi in cui tenere la formazione in presenza, queste ultime scelte prioritariamente tra le sedi centrali e periferiche del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali;

b) l'individuazione dei contenuti della formazione e lo sviluppo di programmi formativi differenziati per il personale, rispettivamente, dirigenziale e del comparto;

c) la predisposizione, l'organizzazione e la gestione, stabilendosene altresì le materie specialistiche ed i profili organizzativi e logistici, di specifici corsi-concorsi volti al reclutamento di personale di qualifica dirigenziale dotato di specifiche professionalità tecniche in materia fiscale, tributaria e catastale.

2. Le convenzioni relative al corso-concorso di cui al comma 1, lettera c), definiscono tra l'altro:

a) gli ambiti specialistici nei quali devono essere conseguiti i titoli di studio valevoli come requisiti per l'ammissione al corso-concorso ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70;

b) i criteri di svolgimento della eventuale prova preselettiva ed il numero delle prove di esame, di cui almeno due prove scritte;

c) il contenuto di una o più ulteriori prove scritte obbligatorie di soluzione di questioni o problemi di natura tecnica, volta alla verifica del possesso delle capacità tecniche e delle attitudini afferenti gli specifici compiti da ricoprire presso le articolazioni interne dei Dipartimenti delle finanze e della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero presso le Agenzie fiscali;

d) la composizione e le modalità di nomina delle commissioni esaminatrici del concorso per l'ammissione al corso-concorso e degli esami di cui agli articoli 13 e

14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272;

e) i programmi del corso, mirati a fornire ai partecipanti una formazione complementare rispetto al titolo posseduto per l'accesso al corso.

3. Il numero dei posti destinati al corso-concorso di cui al comma 1, lettera c), è stabilito con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comunque in coerenza con la programmazione dei fabbisogni di personale del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali. I bandi del corso concorso di cui al comma 1, lettera c), possono prevedere una riserva di posti non superiore al venti per cento destinata al personale dipendente del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali che alla data di scadenza del bando abbia maturato almeno cinque anni di servizio. Sono ammessi a frequentare il corso-concorso i candidati vincitori del concorso entro il limite dei posti di dirigente disponibili, maggiorato del venti per cento.

4. Per quanto non diversamente disposto, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70.

5. Nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545:

a) l'articolo 5-*bis* è sostituito dal seguente: «5-*bis*. Il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria definisce con proprio regolamento i criteri e le modalità della formazione continua e dell'aggiornamento professionale dei giudici e magistrati tributari di cui all'articolo 1-*bis*, comma 1, mediante la frequenza di corsi periodici di carattere teorico-pratico organizzati e gestiti su base convenzionale, prioritariamente, dalla Scuola nazionale dell'amministrazione con modalità separate e corsi distinti rispetto ai corsi di formazione destinati all'amministrazione finanziaria o,

subordinatamente, dalle università accreditate ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19. Agli oneri per la formazione di cui al periodo precedente si provvede nell'ambito degli stanziamenti annuali dell'apposita voce di bilancio in favore dello stesso Consiglio e sulla base di un programma di formazione annuale, comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese di luglio dell'anno precedente lo svolgimento dei corsi.»;

b) all'articolo 24, comma 1, lettera h), le parole da: «nell'ambito degli stanziamenti» e fino a: «lo svolgimento dei corsi» sono soppresse;

c) l'articolo 41 è abrogato.

6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano, previa definizione in via convenzionale delle relative modalità, all'Agenzia del demanio e all'Agenzia delle entrate-riscossione.

7. Agli oneri per l'attività di cui al comma 1 si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio della SNA per la parte corrispondente alla componente formativa di natura tributaria già ordinariamente svolta dalla medesima Scuola e, per il residuo, secondo quanto stabilito con le convenzioni, con gli ordinari stanziamenti di bilancio degli enti nei cui riguardi l'offerta formativa è svolta. Agli oneri per le attività di predisposizione e gestione dello specifico corso-concorso si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio degli enti nei cui riguardi i corsi-concorsi sono svolti.

1.023. I Relatori.

ART. 3.

All'emendamento 3.14 dei relatori, comma 16-bis, lettera a), capoverso comma 6-bis, lettera b-ter), secondo periodo, dopo le parole: analisi e valutazione delle politiche del lavoro inserire le seguenti analisi, gestione e promozione delle politiche attive del lavoro.

0.3.14.1. Barzotti, Aiello, Auriemma, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci.

All'emendamento 3.14 dei relatori, comma 16-bis, lettera a), capoverso comma 6-bis, lettera b-ter), secondo periodo, dopo le parole: analisi e valutazione delle politiche del lavoro aggiungere le seguenti: analisi, gestione e promozione delle politiche attive del lavoro, attuazione degli interventi operativi sul Programma GOL.

0.3.14.3. Barzotti, Aiello, Auriemma, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci.

All'emendamento 3.14 dei relatori, comma 16-bis, lettera a), capoverso comma 6-bis, lettera b-ter), secondo periodo, dopo le parole: analisi e valutazione delle politiche del lavoro aggiungere le seguenti: attuazione degli interventi operativi sul Programma GOL.

0.3.14.2. Barzotti, Aiello, Auriemma, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci.

All'emendamento 3.14 dei relatori, comma 16-bis, lettera a), capoverso comma 6-bis, lettera b-ter), terzo periodo, dopo le parole: punteggio doppio aggiungere le seguenti: agli specialisti delle politiche attive già selezionati mediante la procedura pubblica di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e.

0.3.14.7. Barzotti, Aiello, Auriemma, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci.

All'emendamento 3.14 dei relatori, comma 16-bis, lettera a), capoverso comma 6-bis, lettera b-ter), terzo periodo, sopprimere le parole: doppio per il titolo di studio richiesto per l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento e, in ogni caso,.

0.3.14.8. Scotto, Bonafè.

All'emendamento 3.14 dei relatori, comma 16-bis, lettera a), capoverso comma 6-bis, lettera b-ter), terzo periodo, sostituire le parole: e, in ogni caso, una adeguata valorizzazione della specifica professionalità maturata da soggetti di elevata specializzazione tecnica che abbiano svolto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali attività inerenti alla comunicazione istituzionale con le seguenti: e, in ogni caso, un punteggio doppio agli specialisti delle politiche attive già selezionati mediante la procedura pubblica di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

0.3.14.5. Barzotti, Aiello, Auriemma, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci.

All'emendamento 3.14 dei relatori, comma 16-bis, lettera a), capoverso comma 6-bis, lettera b-ter), terzo periodo, sopprimere le parole: e, in ogni caso, una adeguata valorizzazione della specifica professionalità maturata da soggetti di elevata specializzazione tecnica che abbiano svolto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali attività inerenti alla comunicazione istituzionale.

* **0.3.14.9.** Scotto, Bonafè.

* **0.3.14.4.** Barzotti, Aiello, Auriemma, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci.

All'emendamento 3.14 dei relatori, comma 16-bis, lettera a), capoverso comma 6-bis, lettera b-ter), terzo periodo, sostituire le parole: che abbiano svolto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali attività inerenti alla comunicazione istituzionale con le seguenti: che siano stati già selezionati mediante la procedura pubblica di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n.28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

0.3.14.6. Barzotti, Aiello, Auriemma, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. All'articolo 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

« 6-bis. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo la lettera *b-bis*), è inserita la seguente:

b-ter) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad avviare procedure di reclutamento, mediante concorso pubblico per titoli e prova scritta e orale, per l'assunzione del personale appartenente all'Area Funzionari di cui alla Tabella B. Per le medesime esigenze di speditezza, le procedure di reclutamento di cui al primo periodo possono essere finalizzate anche al reclutamento di personale dell'area dei funzionari a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie, per specifiche professionalità con competenze in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno, analisi e valutazione delle politiche del lavoro, gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento, digitalizzazione, gestione siti *web*, contrattualistica pubblica. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, il bando può prevedere l'attribuzione di un punteggio doppio per il titolo di studio richiesto per l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento e, in ogni caso, una adeguata valorizzazione della specifica professionalità maturata da soggetti di elevata specializzazione tecnica che abbiano svolto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali attività inerenti alla comunicazione istituzionale.

6-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato, nel biennio

2024-2025, a reclutare, con corrispondente incremento della dotazione organica, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente pari a sei dirigenti di seconda fascia mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o anche attraverso lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro 819.509 a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. ».

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita in via esclusiva la vigilanza e il controllo analogo sulla società. Gli indirizzi di carattere generale sono definiti e approvati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo del 28 agosto 1997 n. 281 ».

c) dopo il comma 16 è aggiunto il seguente:

« 16-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole: "del personale del comparto ministeri" sono sostituite da: "del personale dei Ministeri, dell'ANPAL e dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro dal 2023." ».

3.14. I Relatori.

ART. 4.

All'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

b) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4.16. I Relatori. *(in recepimento della condizione espressa dalla Commissione Bilancio)*

ART. 8.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di procedure elettorali e di composizione del consiglio nazionale e dei consigli territoriali, nonché dei relativi organi disciplinari, dell'ordine degli psicologi)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, sentito il Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi, con decreto di natura regolamentare, disciplina:

a) il procedimento elettorale per il rinnovo degli organi ordinistici, garantendo la rappresentanza negli organi collegiali territoriali e nazionali dell'ordine degli psicologi anche agli iscritti alla Sezione B

dell'albo professionale dell'ordine degli psicologi;

b) le modalità per l'integrazione degli organi disciplinari anche istruttori di cui all'articolo 1 comma 3, lettera i) del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 13 settembre 1946, n. 233, con i componenti iscritti alla Sezione B dell'albo professionale, nel caso di procedimenti che coinvolgano gli iscritti alla Sezione B dell'albo, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.

2. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della salute di cui al comma 1, il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 2005, n. 221, è abrogato.

3. Le elezioni per il rinnovo di tutti gli organi dell'ordine degli psicologi successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si svolgono, in osservanza delle prescrizioni contenute nel decreto del Ministro della salute di cui al comma 1, non oltre il 31 dicembre 2024.

4. Gli organi territoriali e nazionali, ordinari e straordinari, dell'ordine degli psicologi in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati fino allo svolgimento delle elezioni cui al comma 3.

8.05. I Relatori.

ART. 9.

All'emendamento 9.6 dei Relatori, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1-bis, dopo le parole: da codice della strada aggiungere le seguenti: e sugli incidenti stradali.*

b) *al comma 1-ter:*

alla lettera a), dopo le parole: gli articoli aggiungere la seguente: 141,

alla lettera b), dopo le parole: dei consumatori, aggiungere le seguenti: e delle vittime da incidenti stradali.

0.9.6.7. Zaratti, Mari.

All'emendamento 9.6 dei Relatori, al comma 1-ter, lettera a) sostituire le parole: sovrintende alla con le seguenti: monitora la.

0.9.6.2. Scotto, Bonafè.

All'emendamento 9.6 dei Relatori, al comma 1-ter, lettera a), sostituire le parole: e all'uso con le seguenti: nonché sull'uso.

0.9.6.3. Scotto, Bonafè.

All'emendamento 9.6 dei Relatori, al comma 1-ter, lettera b), sostituire la parola: verifica con la seguente: raccoglie.

0.9.6.4. Scotto, Bonafè.

All'emendamento 9.6 dei Relatori, al comma 1-ter, lettera c), sostituire la parola: verifica con la seguente: monitora.

0.9.6.5. Scotto, Bonafè.

All'emendamento 9.6 dei Relatori, al comma 1-ter, lettera d), dopo le parole: presenta relazioni aggiungere le seguenti: annualmente alle competenti commissioni parlamentari.

0.9.6.6. Zaratti, Mari.

All'emendamento 9.6 dei Relatori, al comma 1-quater, aggiungere in fine il seguente periodo: Ai componenti dell'Osservatorio non spettano emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati.

0.9.6.1. Bonafè, Scotto.

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

1-bis. È istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per la mobilità sostenibile – l'Osservatorio nazionale sulle sanzioni da codice della strada.

1-ter. L'Osservatorio svolge, tra l'altro, le seguenti attività:

a) sovrintende alla corretta applicazione delle disposizioni di cui gli articoli 142 e 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con particolare riferimento alla trasparenza e all'utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie e all'uso dei dispositivi elettronici di controllo della velocità;

b) verifica le segnalazioni delle associazioni dei consumatori operanti nel settore, analizzare ulteriori segnalazioni ritenute meritevoli di approfondimento e può avviare indagini conoscitive nell'ambito delle quali può richiedere dati e informazioni alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, interessate;

c) verifica la corretta applicazione delle relative misure, in raccordo con il ministero dell'Interno, gli organi di polizia, l'ACI, la Motorizzazione civile e gli enti locali;

d) predispone e presenta relazioni sullo stato di applicazione della suddetta normativa.

1-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 90 giorni, sono disciplinate la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio.

1-quinquies. L'Osservatorio è presieduto da un esperto sui temi di cui al comma 2, il cui mandato dura 5 anni rinnovabili per un altro mandato, il cui incarico è conferito ai sensi dell'articolo 19, commi 3, 4 e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

1-sexies. L'Osservatorio si avvale per il suo funzionamento delle risorse strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

9.6. I Relatori.

ART. 11.

All'articolo 11, comma 2, sostituire le parole: risorse umane con le seguenti: risorse umane, strumentali e finanziarie.

11.2. I Relatori. *(in recepimento della condizione espressa dalla Commissione Bilancio e volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione)*

ART. 13.

All'articolo aggiuntivo 13.08 dei Relatori, capoverso Art. 13-bis, al comma 1, sostituire le parole: e di garantire nel tempo gli effetti prodotti dagli interventi straordinari introdotti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza anche con le seguenti: , anche assicurando il perdurare degli effetti virtuosi determinati dagli interventi straordinari introdotti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza.

0.13.08.1. Scotto, Bonafè.

All'articolo aggiuntivo 13.08 dei Relatori, capoverso Art. 13-bis, al comma 1, sostituire le parole: è aumentata di 2.340 unità con le seguenti: è aumentata di 3.000 unità.

0.13.08.2. Dori, Zaratti, Mari.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

1. Al fine di garantire la funzionalità degli uffici giudiziari e di garantire nel tempo gli effetti prodotti dagli interventi straordinari introdotti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza anche attraverso le assunzioni di personale già autorizzate a legislazione vigente, la dotazione organica dell'Amministrazione giudiziaria è aumentata di 2.340 unità di personale del

comparto funzioni centrali, area dei funzionari.

13.08. La Relatrice per la XI Commissione.

ART. 14.

All'articolo 14, comma 6, dopo le parole: di cui ai commi 4 e 5 aggiungere le seguenti: nonché per le spese di funzionamento derivanti dal comma 8.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 9, premettere le seguenti parole: Fermo restando quanto previsto dal comma 6,.

14.16. I Relatori. *(in recepimento della condizione espressa dalla Commissione Bilancio e volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione)*

ART. 15.

All'articolo aggiuntivo 15.07 dei relatori, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: sin dall'emissione del decreto ministeriale di conferma nelle funzioni.

0.15.07.1. D'Orso, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

1. All'articolo 50, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in fine sono aggiunte le seguenti parole: « nonché i compensi corrisposti ai magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

2. I magistrati onorari confermati ai sensi dell'articolo 1, comma 629, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che hanno op-

tato per il regime esclusivo sono iscritti alla assicurazione generale obbligatoria e godono delle relative prestazioni previdenziali e assistenziali.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, i magistrati onorari confermati ai sensi dell'art. 1, comma 629, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che esercitano le funzioni in via non esclusiva, ed abbiano titolo per iscriversi alla cassa forense, mantengono l'iscrizione presso la detta cassa.

4. Le modalità di applicazione del comma che precede sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la cassa forense.

5. I magistrati onorari confermati ai sensi dell'articolo 1, comma 629, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che esercitano le funzioni in via non esclusiva vengono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

6. La ripartizione dell'onere contributivo, di cui al comma 5, è stabilita nella misura di un terzo (1/3) a carico del magistrato onorario e di due terzi (2/3) a carico del Ministero della giustizia.

7. Per i magistrati onorari confermati che non hanno optato per l'esercizio esclusivo delle funzioni e che sono pubblici dipendenti restano ferme le autorizzazioni, di cui all'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, già rilasciate in data precedente alla pubblicazione del presente decreto. ».

15.07. I Relatori.

ART. 16.

All'articolo 16, comma 3, sostituire le parole: riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 *con le seguenti:* riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 37, della legge 25 luglio 2005, n. 150.

16.1. I Relatori. *(in recepimento della condizione espressa dalla Commissione Bi-*

lancio e volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione)

ART. 20.

All'emendamento 20.47 dei relatori, comma 6-bis, sostituire le parole: sono apportate le seguenti modificazioni, fino alla fine del periodo della lettera 11-undecies, con le seguenti: è aggiunto il seguente comma:

11-*decies.* Ai vincitori del concorso indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, si applicano con precedenza le disposizioni in materia di mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici, di cui all'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, come modificato dall'articolo 5, comma 20-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

0.20.47.1. Orfini, Manzi, Berruto, Zingarretti.

(Irricevibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-*bis.* All'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11-*quinquies:*

1) alla lettera a) le parole: « ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato » sono soppresse;

2) alla lettera b) sono aggiunte alla fine le seguenti: « ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere

stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato »;

b) dopo il comma 11-*novies* sono aggiunti i seguenti:

« 11-*decies*. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono in servizio presso istituzioni scolastiche quali dirigenti scolastici a seguito di immissione in ruolo con riserva per aver partecipato al concorso indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, superando la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, sono confermati definitivamente in ruolo a condizione che abbiano superato il periodo di formazione e prova.

11-*undecies*. I soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente scolastico, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che hanno partecipato con riserva al concorso indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, superando la prova scritta e la prova orale, e a condizione che abbiano superato il relativo periodo di formazione e prova, sono immessi in ruolo con decorrenza 1° settembre 2024 sui posti vacanti e disponibili con precedenza rispetto alle assunzioni per l'anno scolastico 2024/2025, fatta salva la necessità di eseguire i provvedimenti giurisdizionali che dispongono l'immissione in ruolo dei partecipanti alla procedura concorsuale indetta con D.D.G. 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 luglio 2011 – IV serie speciale n. 56. ».

20.47. I Relatori.

ART. 27.

All'articolo 27, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: a euro 2.401.507 per il

2023 e a euro 7.204.519 annui a decorrere dal 2024 *con le seguenti:* a euro 2.401.508 per l'anno 2023 e a euro 7.204.520 annui a decorrere dall'anno 2024.

27.3. I Relatori (*in recepimento della condizione espressa dalla Commissione Bilancio e volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione*)

ART. 28.

All'articolo 28, comma 1, lettera a), dopo le parole: dei predetti tirocinanti *aggiungere le seguenti:* Allo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

28.67. I Relatori. (*in recepimento della condizione espressa dalla Commissione Bilancio e volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione*)

All'emendamento 18.66 dei Relatori, capoverso lettera a-bis), dopo le parole: dell'accesso dall'esterno *aggiungere le seguenti:* mediante corso-concorso pubblico.

0.28.66.1. Zaratti, Mari.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 3, comma 5-*ter*, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Per il personale non dirigenziale si applicano i criteri e le procedure di cui al comma 5 anche assicurando il rispetto del principio dell'accesso dall'esterno nel corso del triennio di programmazione in misura non inferiore al cinquanta per cento dei posti dei fabbisogni »;

28.66. I Relatori.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 31 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40, il periodo « Per gli anni 2020, 2021 e 2022 » è sostituito dal seguente: « Per gli anni dal 2020 al 2025 ». Il secondo periodo del medesimo comma è sostituito dal seguente: « Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 4,12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, si provvede, per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 2 del presente articolo e, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 ».

28.055. I Relatori.

ART. 29.

All'articolo 29, comma 1, lettera g), sostituire le parole: utilizzando i fondi di cui al comma 2-*quinquies* del presente articolo con le seguenti: a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui al comma 2-bis.

29.11. I Relatori. (in recepimento della condizione espressa dalla Commissione Bilancio e volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione)

ART. 30.

All'emendamento 30.3 dei Relatori, al capoverso 4, primo periodo, sopprimere le parole: promuovere e di.

0.30.3.1. Scotto, Bonafè.

All'emendamento 30.3 dei Relatori, al capoverso 4, primo periodo, sopprimere le parole: e di assicurare.

0.30.3.2. Scotto, Bonafè.

All'emendamento 30.3 dei Relatori, al capoverso 4, primo periodo, sopprimere la parola: autorizzazione.

0.30.3.3. Scotto, Bonafè.

All'emendamento 30.3 dei Relatori, al capoverso 4, primo periodo, sopprimere le parole: , erogazione.

0.30.3.4. Scotto, Bonafè.

All'emendamento 30.3 dei Relatori, al capoverso 4, primo periodo, sopprimere le parole: e contabilizzazione.

0.30.3.5. Scotto, Bonafè.

All'emendamento 30.3 dei Relatori, al capoverso 4, primo periodo, sopprimere le parole: degli aiuti e.

0.30.3.6. Scotto, Bonafè.

All'emendamento 30.3 dei Relatori, al capoverso 4, primo periodo, sopprimere le parole: e dei contributi.

0.30.3.7. Scotto, Bonafè.

All'emendamento 30.3 dei Relatori, al capoverso 4, primo periodo, dopo le parole: AGEA è autorizzata a partecipare aggiungere le seguenti: in forma minoritaria.

0.30.3.8. Scotto, Bonafè.

All'emendamento 30.3 dei Relatori, al capoverso 4, primo periodo, dopo le parole: AGEA è autorizzata a partecipare aggiungere le seguenti: con quote non superiori al 10 per cento.

0.30.3.9. Scotto, Bonafè.

All'emendamento 30.3 dei Relatori, al capoverso 4, primo periodo, dopo le parole: AGEA è autorizzata a partecipare aggiungere le seguenti: con quote non superiori al 20 per cento.

0.30.3.10. Scotto, Bonafè.

All'emendamento 30.3 dei Relatori, al capoverso 4, sopprimere l'ultimo periodo.

0.30.3.11. Scotto, Bonafè.

All'articolo 30, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. All'articolo 1, comma 516, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: « alla società dedicata. » sono aggiunte le seguenti: « Al fine di promuovere e di assicurare l'applicazione della normativa in materia di autorizzazione, erogazione e contabilizzazione degli aiuti e dei contributi in agricoltura, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA è autorizzata a partecipare alla società dedicata. Lo Statuto della società dedicata è, conseguentemente, modificato. ».

30.3. I Relatori.

ART. 33.

All'articolo 33, comma 4, sostituire le parole: dal 2023 con le seguenti: dal 2024.

33.5. I Relatori. *(in recepimento della condizione espressa dalla Commissione Bilancio e volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione)*

ART. 34.

All'articolo 34, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al commissario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

34.5. I Relatori. *(in recepimento della condizione espressa dalla Commissione Bi-*

lancio e volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione)

All'emendamento 34.4 dei Relatori, dopo le parole: è previsto un rimborso aggiungere le seguenti: conforme ai consolidati principi giurisprudenziali in materia.

0.34.4.4. Scotto, Bonafè.

All'emendamento 34.4 dei Relatori, dopo le parole: è previsto un rimborso aggiungere le seguenti: , in analogia con quanto previsto dalle norme di legge in materia,.

0.34.4.5. Scotto, Bonafè.

All'emendamento 34.4 dei relatori, dopo le parole: è previsto un rimborso aggiungere la seguente: adeguato.

0.34.4.2. Scotto, Bonafè.

All'emendamento 34.4 dei Relatori, dopo le parole: è previsto un rimborso aggiungere la seguente: equo.

0.34.4.3. Scotto, Bonafè.

All'emendamento 34.4 dei Relatori, aggiungere in fine il seguente periodo: Al fine di evitare potenziali conflitti tra decisioni assunte e competenze dell'organo giurisdizionale di appartenenza e considerata la gravosità degli incarichi di cui al presente comma, sia in termini di tempo impiegato che di esposizione mediatica, i magistrati operanti in organi monocratici di giustizia sportiva sono collocati fuori ruolo durante tutto il periodo di svolgimento dei predetti incarichi.

0.34.4.1. Enrico Costa, D'Alessio.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: A decorrere dal 30 settembre 2023, per le attività svolte dai pubblici dipendenti che sono nominati negli organi giudicanti e inquirenti degli organi di giustizia sportiva, è previsto un rimborso alle amministrazioni e organi di appartenenza

a carico degli enti presso i quali viene svolta la prestazione. I criteri di determinazione del rimborso sono determinati con decreto dell'Autorità politica delegata allo

sport di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

34.4. I Relatori.

ALLEGATO 3

DL 75/2023: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.
C. 1239 Governo.

PROPOSTE DI NUOVA FORMULAZIONE

ART. 1.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Nelle more del riordino della disciplina dell'accesso alla carriera dirigenziale, della valutazione della performance e della formazione iniziale e continua del personale dirigente e non dirigente delle pubbliche amministrazioni ed al fine di rinforzare la capacità funzionale delle agenzie fiscali per l'attuazione della riforma fiscale e tributaria, la Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), con atti di organizzazione, adottati secondo linee di indirizzo del Ministro per la pubblica amministrazione, e con le modalità previste a legislazione vigente, provvede alla formazione superiore, alla specializzazione ed al continuo aggiornamento professionale nelle materie della fiscalità del personale del Ministero dell'economia e delle finanze e dalle Agenzia delle entrate e dell'agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché al reclutamento mediante specifico corso-concorso di dirigenti per le predette amministrazioni dotati di specifiche professionalità tecniche in materia fiscale, tributaria e catastale. Conseguentemente il Ministero dell'economia e delle finanze, le predette Agenzie fiscali e quelle di cui al comma 6, stipulano con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e con la SNA apposite convenzioni per definire, in particolare:

a) l'articolazione della formazione dedicata, di carattere teorico, pratico o divulgativo, idonea a garantire, a decorrere dal

2024, un volume annuo di iniziative non inferiore a quindici corsi specialistici, nonché l'individuazione condivisa delle professionalità cui affidare le docenze e delle sedi in cui tenere la formazione in presenza, queste ultime scelte anche tra le sedi centrali e periferiche del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali;

b) l'individuazione dei contenuti della formazione e lo sviluppo di programmi formativi differenziati per il personale, rispettivamente, dirigenziale e del comparto;

c) la predisposizione, l'organizzazione e la gestione, stabilendosene altresì le materie specialistiche ed i profili organizzativi e logistici, di specifici corsi-concorsi volti al reclutamento di personale di qualifica dirigenziale dotato di specifiche professionalità tecniche in materia fiscale, tributaria e catastale.

2. Le convenzioni relative al corso-concorso di cui al comma 1, lettera c), definiscono tra l'altro:

a) gli ambiti specialistici nei quali devono essere conseguiti i titoli di studio valevoli come requisiti per l'ammissione al corso-concorso ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70;

b) i criteri di svolgimento della eventuale prova preselettiva ed il numero delle prove di esame, di cui almeno due prove scritte;

c) il contenuto di una o più ulteriori prove scritte obbligatorie di soluzione di questioni o problemi di natura tecnica, volta alla verifica del possesso delle capa-

cità tecniche e delle attitudini afferenti gli specifici compiti da ricoprire presso le articolazioni interne dei Dipartimenti delle finanze e della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero presso le Agenzie fiscali;

d) la composizione e le modalità di nomina delle commissioni esaminatrici del concorso per l'ammissione al corso-concorso e degli esami di cui agli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272;

e) i programmi del corso, mirati a fornire ai partecipanti una formazione complementare rispetto al titolo posseduto per l'accesso al corso;

3. Il numero dei posti destinati al corso-concorso di cui al comma 1, lettera c), è stabilito, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, anche in deroga all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comunque in coerenza con la programmazione dei fabbisogni di personale del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali *in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente*. I bandi del corso concorso di cui al comma 1, lettera c), possono prevedere una riserva di posti non superiore al venti per cento destinata al personale dipendente del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali che alla data di scadenza del bando abbia maturato almeno cinque anni di servizio. Sono ammessi a frequentare il corso-concorso i candidati vincitori del concorso entro il limite dei posti di dirigente disponibili, maggiorato del venti per cento.

4. Per quanto non diversamente disposto, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70.

5. Nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545:

a) l'articolo 5-*bis* è sostituito dal seguente: « 5-*bis*. Il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria definisce con pro-

prio regolamento i criteri e le modalità della formazione continua e dell'aggiornamento professionale dei giudici e magistrati tributari di cui all'articolo 1-*bis*, comma 1, mediante la frequenza di corsi periodici di carattere teorico-pratico organizzati e gestiti su base convenzionale, prioritariamente, dalla Scuola nazionale dell'amministrazione con modalità separate e corsi distinti rispetto ai corsi di formazione destinati all'amministrazione finanziaria o, subordinatamente, dalle università accreditate ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19. Agli oneri per la formazione di cui al periodo precedente si provvede nell'ambito degli stanziamenti annuali dell'apposita voce di bilancio in favore dello stesso Consiglio e sulla base di un programma di formazione annuale, comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese di luglio dell'anno precedente lo svolgimento dei corsi. »;

b) all'articolo 24, comma 1, lettera h), le parole da « nell'ambito degli stanziamenti » e fino a « lo svolgimento dei corsi » sono soppresse;

c) l'articolo 41 è abrogato.

6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano, previa definizione in via convenzionale delle relative modalità, all'Agenzia del demanio e all'Agenzia delle entrate-riscossione.

7. Agli oneri per l'attività di cui al comma 1 si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della SNA per la parte corrispondente alla componente formativa di natura tributaria già ordinariamente svolta dalla medesima Scuola e, per il residuo, secondo quanto stabilito con le convenzioni, con gli ordinari stanziamenti di bilancio degli enti nei cui riguardi l'offerta formativa è svolta. Agli oneri per le attività di predisposizione e gestione dello specifico corso-concorso si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio degli enti nei cui riguardi i corsi-concorsi sono svolti.

1.023. (Proposta di nuova formulazione) I relatori.

ART. 2.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al fine di favorire percorsi di politiche attive per la realizzazione di tirocini di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, la regione Calabria è autorizzata a prorogare di un ulteriore anno i percorsi realizzati a seguito dell'accordo quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Calabria (anno 2015-2016), sottoscritto tra la regione Calabria e le parti sociali il 7 dicembre 2016. A tal fine, è assegnato alla medesima regione un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2023.

1-ter. All'onere di cui al comma *1-bis*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1-quater. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 495 le parole « 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 dicembre 2023 »

2.8. (*Proposta di nuova formulazione*) Cannizzaro, Arruzzolo, Furgiuele.

ART. 3.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis.* Il personale del comparto ricerca dipendente dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro – ANPAL al quale è applicato il contratto collettivo nazionale degli Enti Pubblici di Ricerca, e trasferito all'Istituto nazionale per le analisi delle politiche pubbliche – INAPP può chiedere il trasferimento presso altro ente di ricerca tra quelli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218,

ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ».

3.7. (*proposta di nuova formulazione*) Carotenuto, Aiello, Auriemma, Barzotti, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

ART. 9.

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

1-bis. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti- l'Osservatorio nazionale sulle sanzioni da codice della strada che svolge le seguenti attività:

a) predisporre e presenta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti una relazione annuale di monitoraggio elaborata sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'interno e dall'Istituto nazionale di statistica e risultanti dall'attuazione degli articoli 142 e 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con particolare riferimento ai dati relativi all'incidentalità, alla trasparenza e all'utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie e all'uso dei dispositivi elettronici di controllo della velocità.

b) verifica le segnalazioni delle associazioni dei consumatori operanti nel settore, e può richiedere dati e informazioni alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, interessate.

1-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono nominati i membri dell'Osservatorio di cui al comma *1-bis* e sono definite le modalità di funzionamento dell'Osservatorio. L'Osservatorio è composto da tre membri, di cui uno con funzione di Presidente. L'incarico di componente dell'Osservatorio ha una durata di quattro anni. Con il decreto di cui al primo periodo sono stabiliti i compensi dei componenti dell'Osservatorio nei limiti di spesa di cui al comma *1-quater*.

1-*quater*. Per il funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 1-bis e per la corresponsione dei compensi ai membri nominati ai sensi del comma 1-ter, è autorizzata la spesa di euro 50.000 per l'anno 2023 e di euro 150.000 annui a decorrere dall'anno 2024.

1-*quinquies*. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis, 1-ter e 1-*quater*, pari a euro 50.000 per l'anno 2023 e a euro 150.000 a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

1-*sexies*. L'Osservatorio si avvale delle risorse umane e strumentali e finanziarie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti disponibili a legislazione vigente.

9.6. (*Proposta di nuova formulazione*) I Relatori.

ART. 13.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-*bis*. Al fine di assicurare un più efficace funzionamento del processo esecutivo attraverso l'ampliamento del numero dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ai sensi degli articoli 534-*bis* e 591-*ter* del codice di procedura civile, nelle more dell'adozione dei decreti integrativi o correttivi del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, il giudice dell'esecuzione che conferisce la delega delle operazioni di vendita può nominare, senza obbligo di specifica motivazione, un professionista iscritto nell'elenco di cui all'articolo 179-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile

di un altro circondario del distretto della Corte di Appello di appartenenza.

13.10. (*Proposta di nuova formulazione*) Patriarca, Calderone, Pittalis.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

1. Al fine di garantire la funzionalità degli uffici giudiziari e di garantire nel tempo gli effetti prodotti dagli interventi straordinari introdotti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza anche attraverso le assunzioni di personale già autorizzate a legislazione vigente, la dotazione organica dell'Amministrazione giudiziaria è aumentata di 1.947 unità di personale del comparto funzioni centrali, area dei funzionari.

2. All'adeguamento delle tabelle concernenti le dotazioni organiche di personale amministrativo dell'Amministrazione giudiziaria, indicate nel regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto.

13.08. (*Proposta di nuova formulazione*) I Relatori.

ART. 15.

Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

Art. 15-*bis*.

1. All'articolo 50, comma 1, lettera *f*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in fine sono aggiunte le seguenti parole: « nonché i

compensi corrisposti ai magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

2. I magistrati onorari confermati ai sensi dell'art. 1, comma 629, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che hanno optato per il regime esclusivo sono iscritti alla assicurazione generale obbligatoria (AGO) dell'INPS.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, i magistrati onorari confermati ai sensi dell'art. 1, comma 629, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che esercitano le funzioni in via non esclusiva, ed abbiano titolo per iscriversi alla cassa forense, mantengono l'iscrizione presso la detta cassa.

4. Le modalità di applicazione del comma che precede sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la cassa forense.

5. I magistrati onorari confermati ai sensi dell'art. 1, comma 629, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che esercitano le funzioni in via non esclusiva vengono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

6. La ripartizione dell'onere contributivo, di cui al comma 5, è stabilita nella misura di un terzo (1/3) a carico del magistrato onorario e di due terzi (2/3) a carico del Ministero della giustizia.

7. Per i magistrati onorari confermati che non hanno optato per l'esercizio esclusivo delle funzioni e che sono pubblici dipendenti restano ferme le autorizzazioni, di cui all'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, già rilasciate in data precedente alla pubblicazione del presente decreto. ».

15.07. (Proposta di nuova formulazione) I Relatori.

ART. 20.

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) all'articolo 2-*bis*, comma 2, le parole: « senza che, in generale » fino alla fine del comma, sono sostituite con le seguenti: « .Per i primi tre cicli dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale, coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, nonché coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e i titolari di contratti di docenza nell'ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni accedono ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale relativi alla classe di concorso interessata, nei limiti della riserva di posti e con le modalità stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'istruzione e del merito »;

2) *dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

b-bis) all'articolo 2-*ter*, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*. Coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999 n. 124, nonché coloro che

hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, conseguono, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l'abilitazione all'insegnamento attraverso l'acquisizione di 30 CFU o CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 13, comma 2 »;

3) *alla lettera d) premettere al punto 1) il seguente:*

« 0.1) al comma 2 le parole: “della riserva di posti stabilita” sono sostituite dalle seguenti: “della riserva di posti e con le modalità stabilite” »;

4) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

« 3-*bis*. All'articolo 1, comma 6, ultimo periodo del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 le parole: “38 per cento” sono sostituite con le seguenti: “45 per cento”.

3-*ter*. Al fine di potenziare le attività di ricerca, gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 218 del 2016 possono utilizzare, a valere sulle proprie risorse assunzionali, le procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo e secondo livello professionale per l'accesso rispettivamente al secondo e al primo livello avviate tra il 1° gennaio 2019 e il 1° gennaio 2022.

3-*quater*. All'articolo 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*bis*, il primo periodo è sostituito con il seguente: “Ferme restando le abilitazioni già conseguite secondo il previgente ordinamento, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, ai fini di cui al comma 4, il requisito del titolo di abilitazione è conseguito, dal personale in servizio presso le scuole secondarie che chiedono il riconoscimento della parità o che lo abbiano già ottenuto, secondo le modalità

stabilite dagli articoli 2-*bis* e 2-*ter* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59” »;

b) dopo il comma 4-*bis* è aggiunto il seguente:

« 4-*ter*. In via straordinaria, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, con riferimento ai soggetti la cui iscrizione ai percorsi di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento di cui agli articoli 2-*bis* e 2-*ter* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, non sia stata accolta per mancanza dell'offerta formativa, è considerato valido requisito, ai soli fini di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62, in luogo del titolo di abilitazione di cui al comma 4-*bis* della medesima legge, l'aver svolto servizio presso le scuole paritarie, per almeno tre anni, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. ».

* **20.7.** (*proposta di nuova formulazione*)
Sasso, Latini, Loizzo, Miele, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Giaccone, Carparvi, Giagoni, Nisini.

* **20.8.** (*proposta di nuova formulazione*)
Rampelli, Cangiano, Mollicone, Amorese, Malagola, Messina, Lupi, Morgante.

* **20.16.** (*proposta di nuova formulazione*)
Lupi, Cavo, Alessandro Colucci.

* **20.17.** (*proposta di nuova formulazione*)
Dalla Chiesa, Tassinari.

All'articolo 5, dopo il comma 21 aggiungere il seguente:

21-*bis*. All'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse di cui al presente comma sono iscritte su uno specifico capitolo di bilancio e sono finalizzate ad incrementare il fondo di funzionamento amministrativo-didattico della scuola euro-

pea ed alla retribuzione del personale docente e amministrativo, di madrelingua o esperto, . »;

b) al comma 1-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il personale di cui al primo periodo, contrattualizzato dalla Scuola europea di Brindisi nel limite delle risorse finanziarie di cui al medesimo primo periodo, concorre alla definizione dell'organico complessivo della scuola europea. Al fine di consentire la retribuzione del personale docente e amministrativo, di madrelingua o esperto, il Ministero dell'istruzione e del merito provvede ad attribuire le risorse finanziarie, nei limiti del budget assegnato. Il Ministero dell'istruzione e del merito adotta ogni opportuna misura, per il tramite dell'Ufficio Scolastico Regionale competente, al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa nel conferimento degli incarichi da parte della scuola europea e provvede al monitoraggio periodico della spesa avvalendosi del sistema informativo del Ministero. ».

20.45. (Proposta di nuova formulazione)
D'Attis, Tassinari.

ART. 21.

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sopprimere le parole da:
« In ragione » fino a: « Ministero dell'istruzione e del merito, »;

dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi PNRR possono attingere alle graduatorie d'istituto per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori. Per le finalità di cui al primo periodo le istituzioni scolastiche sono autorizzate, nei limiti delle risorse ripartite di cui al periodo successivo, ad attivare incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato fino alla data del 31 dicembre

2023. Per le finalità di cui al presente comma è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito un fondo, con la consistenza iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2023, da ripartire tra gli Uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2-bis, comma 7, terzo periodo del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

4-ter. Il Ministero dell'istruzione e del merito promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione della Piattaforma famiglie e studenti, che rappresenta un canale unico di accesso al patrimonio informativo detenuto dal Ministero medesimo e dalle Istituzioni scolastiche ed educative statali. La Piattaforma è costituita da un'infrastruttura tecnica che rende possibile l'interoperabilità dei sistemi informativi esistenti e funzionali alle attività del Ministero, al fine di semplificarne l'accesso e l'utilizzo. I servizi digitali della Piattaforma sono erogati nel rispetto dei principi e delle prescrizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il Ministero dell'istruzione e del merito e le Istituzioni scolastiche ed educative utilizzano i dati presenti sulla Piattaforma limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di quest'ultima e per il perseguimento delle rispettive finalità istituzionali. L'accesso alla Piattaforma è consentito con le modalità di cui al comma 2-quater dell'articolo 64 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82.

4-quater. Nell'ambito dei servizi digitali a sostegno del diritto allo studio, al fine di semplificare l'erogazione delle prestazioni a favore di famiglie e studenti, di ottimizzare il lavoro del Ministero dell'istruzione e del merito e delle Istituzioni scolastiche ed educative statali, e di alimentare la Piattaforma di cui al comma 4-ter, il Ministero medesimo è autorizzato ad acquisire dal-

l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) i dati, in forma aggregata e privi degli elementi identificativi, suddivisi per fasce, relativi all'indicatore sulla situazione economica equivalente (ISEE) delle famiglie con studentesse e studenti iscritti presso le Istituzioni suddette, al fine di ripartire le risorse tra queste ultime, privilegiando quelle con un maggior numero di famiglie bisognose. Le operazioni di acquisizione sono effettuate nel rispetto dei principi e delle prescrizioni del citato Regolamento (UE) 2016/679, nonché del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196. Al fine di poter ricevere gli indicatori ISEE, il Ministero è autorizzato a trasmettere all'INPS i dati necessari ad individuare le studentesse e gli studenti delle Istituzioni scolastiche ed educative statali, adottando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'articolo 32 del citato Regolamento (UE) 2016/679. Le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di enti erogatori, per il tramite della Piattaforma di cui al comma 4-ter, effettuano, altresì, i controlli sul Sistema informativo ISEE di cui all'articolo 60, comma 3-bis, lettera f-quinquies, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 relativi alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive della soglia ISEE delle famiglie che abbiano richiesto il riconoscimento del contributo, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.

4-quinquies. Il Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta uno o più decreti, di natura non regolamentare, con i quali definisce i servizi digitali inclusi nella Piattaforma di cui al comma 4-ter, gli standard tecnologici e i criteri di sicurezza, accessibilità, di disponibilità e di interoperabilità, i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare il corretto, lecito e trasparente trattamento dei dati, le garanzie per i diritti e le libertà degli interessati, i tempi di conservazione dei dati e le misure di sicurezza di cui al citato Regolamento (UE) 2016/679.

4-sexies. Le attività previste dai commi 4-ter, 4-quater, 4-quinquies si svolgono con

le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

4-septies. All'articolo 1, comma 560 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: « Ministero dell'istruzione e del merito » sono aggiunte le seguenti: « previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ».

4-octies. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 4-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono prorogate per gli anni 2023 e 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

4-nonies All'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107 dopo le parole: « da 121 a 124 » sono aggiunte le seguenti: « , nonché per la formazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario ».

* 21.1. (Proposta di nuova formulazione)
Sasso.

* 21.2. (Proposta di nuova formulazione)
Cangiano.

ART. 28.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

(Rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni per il coordinamento degli interventi in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico)

1. Allo scopo di favorire il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, è istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze una Cabina di regia per l'individuazione delle direttive in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare,

di seguito denominata «Cabina di regia», ad esclusione del patrimonio immobiliare del Ministero della difesa. La Cabina di regia è presieduta dal Ministro dell'economia e delle finanze o da un suo delegato ed è composta da rappresentanti delle amministrazioni del Ministero dell'interno, Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero degli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, del Ministero della cultura, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero della giustizia, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero del turismo, della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'Agenzia del demanio, dell'Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati. Possono essere invitati a partecipare ai lavori della Cabina di regia rappresentanti di enti, organismi o associazioni portatori di specifici interessi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Cabina di regia esercita funzioni di impulso, coordinamento e controllo in materia di programmazione e realizzazione degli interventi necessari alla valorizzazione e alla dismissione del patrimonio immobiliare pubblico. In particolare, la Cabina di regia:

a) adotta il Programma nazionale pluriennale di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, che definisce i principi, gli strumenti e i criteri per l'attuazione degli interventi; ne cura l'aggiornamento annuale e ne monitora lo stato di avanzamento, promuovendo il coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici nazionali e territoriali e ogni altro soggetto pubblico e privato competente;

b) elabora linee guida in attuazione del Programma di cui alla lettera a);

c) acquisisce dagli enti e dai soggetti attuatori i piani di investimento e le programmazioni degli interventi di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, allo scopo di condurre

monitoraggi periodici sullo stato di avanzamento dei predetti interventi;

3. La Cabina di regia si avvale di una struttura tecnica composta da un dirigente generale e cinque unità di personale non dirigenziale di supporto alle attività da inquadrare nell'Area dei Funzionari del vigente CCNL – Comparto Funzioni Centrali, individuate tra il personale dei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero, con trattamento economico complessivo a carico dell'amministrazione di destinazione, tra il personale dei ruoli delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che viene collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e al quale si applicano l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Al conferimento degli incarichi dirigenziali di cui al primo periodo non si applicano i limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A supporto della Cabina di regia è altresì assegnato un contingente di esperti o consulenti nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con un compenso nel limite di spesa complessivo di 170.000 euro per il 2023 e di euro 500.000 annui a decorrere dal 2024. Per le spese di funzionamento è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2023 e di euro 300.000 annui a decorrere dall'anno 2024.

4. Ai componenti della Cabina di regia e ai partecipanti ai lavori non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 407.241 per l'anno 2023 e a euro 1.348.958 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma

200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

28.05. (Proposta di nuova formulazione)
Trancassini, Caiata, Urzi, Schifone.

Al comma 790 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 aggiungere alla fine il seguente periodo: Per i comuni della Regione Siciliana e della regione Sardegna, la capacità fiscale pro-capite è quella determinata dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle Finanze, ai sensi del comma 565, lettera c), dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

28.023. (Proposta di nuova formulazione)
Cannata.

ART. 31.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. All'articolo 23 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 dopo le parole: « delle tariffe dovute » sono abrogate le parole: « dagli operatori », dopo le parole: « al Ministero della salute » sono abrogate le parole: « per la gestione e l'aggiornamento della BDN, nonché » e dopo le parole:

« comma 1 » sono abrogate tutte le parole fino alla fine del comma;

b) al comma 6, le parole: « ai fini della copertura delle spese sostenute per il funzionamento della BDN. » sono sostituite dalle seguenti: « per lo svolgimento delle attività di cui al comma 5. »;

c) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

« 5-bis. È autorizzata la spesa di 4.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per la gestione e l'aggiornamento della Banca dati nazionale (BDN) di cui al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, articolo 2, comma 1, lettera b). ».

3-ter. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 4.450.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante riduzione per euro 4.450.000 annui a decorrere dall'anno 2025 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

31.1. (Proposta di nuova formulazione) Cerreto.